



SAEM Energie Alternative s.r.l.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

aggiornato ad Aprile 2024

INDICE

PARTE GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231	4
1.1 Il Modello di responsabilità da reato degli Enti	4
1.2 Reati per i quali è prevista la responsabilità da reato dell'Ente	5
1.3 Le sanzioni applicabili.....	15
1.4 Responsabilità della Società e vicende modificative.....	17
1.5 L'adozione del Modello Organizzativo quale circostanza esimente della responsabilità amministrativa da reato.....	18
1.6 La costruzione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.....	19
1.7 La tutela del Whistleblower.....	23
1.8 Specifiche prescrizioni in materia di Whistleblowing.....	25
2. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo predisposto da SAEM Energie Alternative s.r.l.	29
2.1 Finalità del Modello.....	29
2.2 Costruzione del Modello	30
2.3 Struttura del Modello.....	31
2.4 Adozione ed attuazione del Modello	32
2.5 Destinatari del Modello.....	33
2.6 Il Codice Etico.....	33
2.7 Organismo di Vigilanza	34
2.8 Comunicazione e Formazione	37
2.9 Informativa ai soggetti terzi, esterni alla compagine della Società.....	38
2.10I flussi informativi che coinvolgono l'Organismo di Vigilanza.....	39
2.11Sistema Disciplinare	41
3. APPROCCIO METODOLOGICO ED ELEMENTI ESSENZIALI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.....	42

3.1 La Società	42
3.1.1 Il Modello di <i>Governance</i> e la Struttura Organizzativa di SAEM Energie Alternative.....	45
4. Identificazione delle aree della Società a rischio reato (Risk Assessment) e verifica dei sistemi di controllo esistenti (Gap Analysis)	48
5. Comunicazione e Formazione	53
6.1 Diffusione del Modello	53
6.2 Formazione e addestramento sul Modello e sui Protocolli Etico-organizzativi.....	54

PARTE SPECIALE

PROTOCOLLI ETICO – ORGANIZZATIVI

- PRO. 1 – prevenzione dei reati contro la pubblica amministrazione
- PRO. 2 – prevenzione dei reati contro l'industria ed il commercio
- PRO. 3 – prevenzione dei reati societari
- PRO. 4 – prevenzione del reato di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
- PRO. 5 – Prevenzione dei reati tributari
- PRO. 6 – Prevenzione reati informatici
- PRO. 7 – Prevenzione reati ambientali

ALLEGATI

1. Codice Etico
2. Regolamento Organismo di Vigilanza
3. Sistema Disciplinare

PARTE GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231

1.1 Il Modello di responsabilità da reato degli Enti

Con il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 (qui di seguito, per brevità, anche il “Decreto”), recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300”*, è stata introdotta nell'ordinamento vigente la c.d. *responsabilità amministrativa da reato* degli Enti e, più in generale, degli altri soggetti (se pubblici, solo economici) forniti o meno di personalità giuridica, elencati all'art. 1 del Decreto.

Con quest'intervento normativo, l'ordinamento interno si adegua alle numerose Convenzioni internazionali sottoscritte da tempo dall'Italia, in particolare le Convenzioni di Bruxelles del 26 luglio 1995 e del 26 maggio 1997, rispettivamente, sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea e sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici della Comunità Europea e degli Stati membri e alla Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

In riferimento a questa importante cornice normativa di matrice sovranazionale, il Decreto ha imposto, agli Enti di cui al citato art.1, l'adozione di protocolli e procedure di auto-controllo finalizzati a prevenire la commissione di reati riconsiderati dalla predetta normativa presupposto della responsabilità da reato dell'Ente.

Qualora la commissione di un reato “presupposto” sia imputabile alla mancata, diligente ed efficace, attuazione di questo corpo auto normativo penal-preventivo di cui l'Ente deve essersi nel frattempo dotato, può derivarne l'accertamento della responsabilità da parte dello stesso Giudice competente a conoscere e punire gli autori individuali del reato.

Come è immediatamente evidente, per il novero dei reati selezionati dal Decreto si realizza un notevole ampliamento delle figure responsabili essendosi affiancata alla tradizionale punibilità delle persone fisiche, autori materiali dell'illecito, anche quella dell'Ente che abbia tratto vantaggio dal reato o nel cui interesse questo sia stato commesso (art. 5); tale conseguenza si estende anche ai reati “presupposto” commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato nel cui luogo è stato commesso il reato (art. 4).

1.2 Reati per i quali è prevista la responsabilità da reato dell'Ente

La responsabilità da reato dell'Ente è circoscritta dal D. Lgs. n. 231/2001, attraverso due distinte cornici normative: la prima, di matrice soggettiva, è relativa all'individuazione dei soggetti di cui, ai sensi del Decreto, rilevano le condotte costituenti reato in riferimento alle funzioni da essi svolte nell'ambito dell'Ente. La seconda, di carattere oggettivo, evidenzia come la responsabilità della Società sorga in dipendenza della realizzazione di alcuni reati, da parte dei soggetti individuati nel Decreto, nell'interesse o a vantaggio della Società medesima.

Occorre chiarire, quindi, che la responsabilità amministrativa della Società non è configurabile in conseguenza della commissione di tutti i reati previsti nell'ordinamento, bensì solo con riferimento ad alcune fattispecie criminose, espressamente indicate dal Legislatore.

La Società, pertanto, è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da:

- **persone fisiche che rivestono posizioni cc.dd. "apicali"** (rappresentanza, amministrazione o direzione della Società o di altra unità organizzativa o persone che ne esercitano, di fatto, la gestione e il controllo, ex art. 5 d.lgs. n.231/2001);
- **persone fisiche cc.dd. "sottoposte"** alla direzione o vigilanza dei soggetti sopraindicati (ex art. 5 d.lgs. n.231/2001): i dipendenti della Società.

Secondo l'impostazione tradizionale, elaborata con riferimento ai delitti dolosi, l'"interesse" ha un'indole soggettiva. Esso si riferisce alla sfera volitiva della persona fisica che agisce ed è valutabile al momento della condotta. A riguardo, si segnala il recente orientamento della Cassazione che sembra evidenziare la nozione di interesse anche in chiave oggettiva, considerando la componente finalistica della condotta (Cass, II Sez. pen., sent. n. 295/2018; Cass., IV Sez. pen., sent. n. 3731/2020). Il concetto di "vantaggio" si caratterizza come il complesso dei benefici, soprattutto di carattere patrimoniale, tratti dal reato, anche in termini di risparmio di spesa. Con particolare riferimento ai reati di natura colposa, tra i quali figurano in modo particolare quelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies) e i reati ambientali (art. 25-undecies), la giurisprudenza ha ritenuto che l'interesse o vantaggio dell'Ente possa ravvisarsi, ad esempio, nel risparmio di costi per la sicurezza o nell'incremento della produttività sacrificando l'adozione di presidi antinfortunistici (cfr. Cass., IV Sez. pen., sent. n. 16713/2018, Cass., IV Sez. pen., sent. n. 48779/2019, Cass., IV Sez. pen., sent. n. 3731/2020).

In riferimento all'ambito oggettivo del reato, la responsabilità della Società sussiste solo per le fattispecie criminose menzionate nel Decreto secondo la clausola di tassatività dettata dall'art. 2. I presupposti applicativi della Legge possono essere, in estrema sintesi, indicati come segue:

-
- a) l'inclusione dell'Ente nel novero dei soggetti rispetto ai quali la Legge penale trova applicazione;
 - b) l'avvenuta commissione di un reato compreso tra quelli elencati dalla stessa Legge, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente;
 - c) l'essere l'autore del reato un soggetto investito di funzioni apicali o subordinate all'interno dell'Ente;
 - d) la mancata adozione o attuazione da parte dell'Ente di un modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione di reati del tipo di quello verificatosi;
 - e) in alternativa al punto che precede, per il solo caso di reato commesso da parte di un soggetto apicale, anche il mancato affidamento di autonomi poteri di iniziativa e controllo ad un apposito organismo dell'Ente (o l'insufficiente vigilanza da parte di quest'ultimo) e l'elusione non fraudolenta da parte del soggetto apicale del modello di prevenzione adottato dall'ente stesso.

Il novero dei reati – presupposto della responsabilità della Società – è quello individuato dalla cd. parte speciale del Decreto n. 231/2001, di cui agli artt. 24, 24bis, 24ter, 25, 25bis, 25 bis.1, 25ter, 25quater, 25quater1, 25quinquies, 25sexies, 25septies, 25octies, 25novies, 25decies e, da ultimi, gli artt. 25undecies, 25duodecies, 25terdecies e 25quaterdecies; il primo introdotto dal d.lgs. 7 luglio 2011, n.121, “Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni”; il secondo dal d.lgs. 16 luglio 2012, n. 109 “Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”; il terzo introdotto dalla Legge 20 novembre 2017, n. 167 (Legge Europea 2017); l'ultimo introdotto con la Legge 3 maggio 2019, n. 39 con la quale è stata data attuazione nel nostro ordinamento, alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014.

La Legge 6 novembre 2012, n. 190 ha apportato sostanziali modifiche al corpo normativo del Decreto prevedendo l'introduzione di due nuove fattispecie di reato/presupposto: la corruzione tra privati (art. 25-ter lett. s-bis) e l'induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 25).

Il reato di corruzione tra privati è disciplinato dall'art. 2635 c.c. (“*Corruzione tra privati*”), in forza del quale l'Ente potrà essere considerato responsabile, ai fini della normativa in commento, nel caso in cui un esponente apicale o un sottoposto abbia dato o promesso denaro o altra utilità ad amministratori, sindaci, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili,

liquidatori o dipendenti di altro ente affinché questi realizzassero od omettessero atti inerenti il loro ufficio cagionando un nocumento alla loro società.

Ai fini dell'applicabilità del Decreto, l'Ente risponderà del reato solo nel caso in cui agisca come soggetto corruttore e non anche come soggetto corrotto. Laddove ne venga accertata la responsabilità, a carico della società cui appartiene la persona che ha dato o promesso denaro o altra utilità è prevista l'applicazione della sanzione (cfr. il successivo par. 1.3) pecuniaria da 200 a 400 quote (non anche di quella interdittiva). La pena è raddoppiata fino a 800 quote se la condotta illecita è posta in essere da società quotate.

Con riferimento, invece, al reato di induzione indebita a dare o promettere utilità, disciplinato all'art. 319-*quater* c.p., il legislatore ha inteso punire il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca qualcuno a dare o promettere indebitamente, a lui o un terzo, denaro o altra utilità. La pena prevista è della reclusione da tre a otto anni, mentre per chi dà o promette denaro o altra utilità la pena è fino a tre anni. In forza del modificato art. 25 del Decreto, l'imprenditore che fosse indotto, per effetto dell'abuso di potere del suddetto funzionario pubblico, a versare o promettere a quest'ultimo denaro o altra utilità sarà punito quale concorrente del suddetto funzionario.

A carico dell'Ente è prevista una sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote nonché, in aggiunta, l'eventuale sanzione interdittiva per una durata non inferiore ad un anno.

Il 15 luglio 2020 è stato pubblicato in G.U. il D. Lgs. n. 75 del 14 luglio 2020 di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale, c.d. Direttiva PIF. Il testo della Direttiva PIF era stato approvato dal Parlamento e dal Consiglio Europeo il 5 luglio 2017, con l'obiettivo di armonizzare il diritto penale degli Stati membri per i tipi di condotte fraudolente più gravi nel settore finanziario e garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea.

Il Decreto Legislativo n. 75/2020 ha apportato le seguenti modifiche al Decreto Legislativo 231/2001:

- È stata sostituita la rubrica dell'art. 24, ora “Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture”, estendendo la responsabilità delle società ai delitti di:
 - o Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.),
 - o Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 898/1986);

-
- È stata modificata la rubrica dell'art. 25, ora "Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso di ufficio", con l'introduzione nel novero dei reati contro la P.A. di:
 - o Peculato, escluso il peculato d'uso (art. 314, comma 1, c.p.),
 - o Peculato mediante profitto dell'errore altrui (316 c.p.),
 - o Abuso d'ufficio (323 c.p.);
 - All'art. 25*quinquiesdecies* del D. Lgs. n. 231/2001 sono stati introdotti nuovi reati tributari:
 - o Dichiarazione infedele (in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere, art. 4 D.Lgs. 74/200),
 - o Omessa dichiarazione (in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere, art. 5 D.Lgs. 74/200),
 - o Indebita compensazione (in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere, art. 10 quater D.Lgs. 74/200);
 - Infine, è stato aggiunto l'art. 25*sexiesdecies*, che prevede il reato di contrabbando (D.P.R. 43/1973), modulando la sanzione a seconda che il reato ecceda o meno la soglia di 100.000 euro, oltre la quale la lesione degli interessi finanziari dell'UE deve ritenersi considerevole.

Con il D.L. n.13 del 25 febbraio 2022 "Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili" sono state apportate modifiche alle rubriche e ai contenuti degli Articoli di codice penale 316-bis e 316-ter e al contenuto dell'Art. 640-bis c.p.

Infine con la Legge n.22 del 09 Marzo 2022 "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale" sono stati inseriti nei reati presupposto del D.Lgs. 231/01:

- l'Art.25*septiesdecies* "Delitti contro il patrimonio culturale";
- l'Art.25*duodevicies* "Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici".

Sono state poi apportate modifiche ai contenuti dell'Art. 733-bis c.p. (distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto) con riferimento all'Art. 25*undecies* del D.Lgs.n.231/01 e modifica all'Art. 9 comma 1 L. n.146/2006 (operazioni sotto copertura) relativo ai reati transnazionali.

Con il D. Lgs. Del 2 marzo 2023 n. 19 avente ad oggetto "Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni

transfrontaliere”, e che amplia il catalogo dei reati presupposto del D. Lgs. 231/2001, all’art. 54 del Decreto attuativo si prevede una specifica fattispecie penale relativa alle false od omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare necessario per attestare il regolare adempimento, in conformità alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della fusione transfrontaliera (art. 29 del medesimo Decreto). Il successivo art. 55 della novellata normativa interviene sull’art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001, rubricato “Reati Societari”, con l’inserimento di una nuova lettera “s-ter” che prevede l’applicazione di una sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote all’Ente: “per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019”.

Con il Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023, si allarga in maniera significativa il perimetro di applicazione della disciplina in materia di whistleblowing (in precedenza limitato alle sole imprese dotate di modello organizzativo, ai sensi del D.lgs. 231/2001) e vengono introdotte le c.d. “segnalazioni esterne”. L’ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, diventa l’unico soggetto competente a valutare tali segnalazioni e l’eventuale applicazione delle sanzioni amministrative, sia per quanto riguarda il settore pubblico che per il settore privato.

Con la Legge n. 137/2023, "Conversione con modificazioni del decreto 10 agosto 2023 n. 105 recante disposizioni urgenti in materia di processo penale di processo civile di contrasto agli incendi boschivi di recupero dalle tossicodipendenze di salute e di cultura nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione", in vigore dal 10.10.2023 è stato introdotto con l'articolo 6-ter della legge in esame, tra le altre, alcune modifiche al D. Lgs. 231/2001, introducendo nel catalogo dei reati presupposto le seguenti fattispecie di reato: turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.); turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.); trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.).

I cd. reati presupposto o reati di collegamento ai fini della responsabilità della Società, previsti dagli articoli del Decreto, sono di seguito dettagliati:

Norma di riferimento	Reato presupposto
<p>Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25) (modificati dalla L.n.190/2012, dal D.Lgs. n. 75 del 14 luglio 2020, dal DL n. 13 del 25 febbraio 2022 e dalla L. n.137/2023)</p>	Art. 316 bis c.p. - (Malversazione di erogazioni pubbliche)
	Art. 316 ter c.p. - (Indebita percezione di erogazioni pubbliche)
	Art. 640 c.p. - (Truffa)
	Art. 640 bis c.p. - (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)
	Art. 640 ter c.p. - (Frode informatica)
	Art. 2 Legge 898/1986 - (Frodi in agricoltura)
	Art. 314 c.p. - (Peculato)
	Art. 316 c.p. - (Peculato mediante profitto dell'errore altrui)
	Art. 317 c.p. - (Concussione)
	Art. 318 c.p. - (Corruzione per l'esercizio della funzione)
	Art. 319 c.p. - (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio)
	Art. 319 bis c.p. - (Circostanze aggravanti)
	Art. 319 ter c.p. - (Corruzione in atti giudiziari)
	Art. 319 quater c.p. - (Induzione indebita a dare o promettere utilità)
	Art. 320 c.p. - (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio)
	Art. 321c.p. - (Pene per il corruttore)
	Art. 322 c.p. - (Istigazione alla corruzione)
	Art. 322 bis c.p. - (Peculato, concussione, induzione a dare o a promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri)
	Art. 322 quater c.p. - (Riparazione pecuniaria)
	Art. 323 c.p. - (Abuso d'ufficio)
	Art. 346 bis c.p. - (Traffico di influenze illecite)
	Art. 353 c.p. - (Turbata libertà degli incanti)
	Art. 353-bis c.p. - (Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente)
Art. 356 c.p. (Frode in pubbliche forniture)	
<p>Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti e segni di riconoscimento (art. 25-bis) (introdotta dal D.L. n.350/2001, L. n.409/2001, L. n.99/2009, D.Lgs. n.125/2016)</p>	Art. 453 c.p. - (Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate)
	Art. 454 c.p. - (Alterazione di monete)
	Art. 455 c.p. - (Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate)
	Art. 457 c.p. - (Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede)
	Art.459 c.p. - (Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati)
	Art. 460 c.p. - (Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo)
	Art. 461 c.p. - (Fabbricazione o detenzione di filigrana o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata)
	Art. 464 c.p. - (Uso di valori di bollo contraffatti o alterati)
	Art. 473 c.p. - (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero brevetti, modelli e disegni)
	Art. 474 c.p. - (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi)
<p>Delitti contro l'industria e il commercio (art.25-bis.1) (introdotta dalla L. n.99/2009)</p>	Art. 493 ter c.p. - (Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento)
	Art. 512 bis c.p. - (Trasferimento fraudolento di valori)
	Art. 513 c.p. - (Turbata libertà dell'industria o del commercio)
	Art. 513 bis c.p. - (Illecita concorrenza con minaccia o violenza)
	Art. 514 c.p. - (Frodi contro le industrie nazionali)
	Art. 515 c.p. - (Frodi nell'esercizio del commercio)
	Art. 516 c.p. - (Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine)
	Art. 517 c.p. - (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci)
Art. 517 ter c.p. - (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale)	
Art. 517 quater c.p. - (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari)	

Norma di riferimento	Reato presupposto
<p align="center">Reati societari (art. 25-ter) (introdotta D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n.190/2012 e dalla L.69/2015 e, successivamente, dal D.Lgs. n.38/2017 e dal D.Lgs. n. 19 del 2 marzo 2023)</p>	Art. 2621 c.c. - (False comunicazioni sociali)
	Art. 2621 bis c.c. - (Fatti di lieve entità)
	Art. 2622 c.c. - (False comunicazioni sociali delle società quotate)
	Art. 2625 c.c. - (Impedito controllo)
	Art. 2626 c.c. - (Indebita restituzione dei conferimenti)
	Art. 2627 c.c. - (Illegale ripartizione degli utili e delle riserve)
	Art. 2628 c.c. - (Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante)
	Art. 2629 c.c. - (Operazioni in pregiudizio dei creditori)
	Art. 2629 bis c.c. - (Omessa comunicazione del conflitto d'interessi)
	Art. 2632 c.c. - (Formazione fittizia del capitale)
	Art. 2633 - (Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori)
	Art. 2635 c.c. - (Corruzione tra privati)
	Art. 2635 bis c.c. - (Istigazione alla corruzione tra privati)
	Art. 2635 ter c.c. - (pene accessorie)
	Art. 2636 c.c. - (Illecita influenza sull'assemblea)
	Art. 2637 c.c. - (Aggiotaggio)
	Art. 2638 c.c. - (Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza)
	Art. 54 D.Lgs. 2 marzo 2023 n. 19 - False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare
	<p align="center">Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali e delitti contro la personalità individuale (artt. 25-quater, 25-quater1 e 25-quinquies) (introdotti L. n.7/2003; dalla L. n.228/2003, L. n.38/2006, L. n.7/2006, L.n. 199/2016, L. n. 60/2023)</p>
Art. 270 bis c.p. - (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico)	
Art. 270 bis 1 c.p. - (Circostanze aggravanti e attenuanti)	
Art. 270 ter c.p. - (Assistenza agli associati)	
Art. 270 quater c.p. - (Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale)	
Art. 270 quater1 c.p. - (Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo)	
Art. 270 quinquies c.p. - (Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale)	
Art. 270 quinquies 1 c.p. - (Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo)	
Art. 270 quinquies 2 c.p. - (Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro)	
Art. 270 sexies c.p. - (Condotte con finalità di terrorismo)	
Art. 280 c.p. - (Attentato per finalità terroristiche o di eversione)	
Art. 280-bis c.p. - (Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi)	
Art. 289-bis c.p. - (Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione)	
Art. 289-ter c.p. - (Sequestro di persona a scopo di coazione)	
Art. 302 c.p. - (Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primi e secondi)	
Art. 304 c.p. - (Cospirazione politica mediante accordi)	
Art. 305 c.p. - (Cospirazione politica mediante associazione)	
Art. 306 c.p. - (Banda armata: formazione e partecipazione)	
Art. 307 c.p. - (Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata)	
Art. 1 D.L. 15.12.1979 n. 625 conv. con mod. nella L. 6.2.1980 n. 15 - (Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica)	
Art. 2 Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo. New York 9.12.1999	
Art. 583-bis c.p. - (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)	
Art. 600 c.p. - (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù)	
Art. 600-bis c.p. - (Prostituzione minorile)	
Art. 600-ter c.p. - (Pornografia minorile)	
Art. 600-quater c.p. - (Detenzione di materiale pornografico)	
Art. 600-quater 1 c.p. - (Pornografia virtuale)	
Art. 600-quinquies c.p. - (Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile)	
Art. 601 c.p. - (Tratta di persone)	
Art. 601 bis c.p. - (Traffico di organi prelevati da persona vivente)	
Art. 602 c.p. - (Acquisto e alienazione di schiavi)	
Art. 603-bis c.p. - (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro)	
Art. 609- undecies c.p.- (Adescamento di minorenni)	
Art. 613-bis c.p. - (Tortura)	
Art. 613-ter c.p. - (Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura)	

Norma di riferimento	Reato presupposto
Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies) <i>(introdotti dal D.lgs. n. 37/2004; L. n.62/2005) e altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-quinquies TUF) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 107/2018 e dalla Legge n.238 del 23 dicembre 2021]</i>	Art. 184 D.lgs. 24.2.1998 n.58 - (Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate)
	Artt. 185 e 187-ter D.lgs. 24.2.1998 n.58 - (Manipolazione del mercato)
	Art. 187-bis D.lgs. 24.2.1998 n.58 - (Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate)
	Art. 187-ter.1 D.lgs. 24.2.1998 n.58 - (Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014)
	Art. 187-quinquies D.lgs. 24.2.1998 n.58 - (Responsabilità dell'ente)
	Art. 14 REG. EU. N. 596/2014 - (Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate)
Art. 15 REG. EU. N. 596/2014 - (Divieto di manipolazione del mercato)	
Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies) <i>(introdotti dalla L. n.123/2007)</i>	Art. 589 c.p. - (Omicidio colposo)
	Art. 590 comma 3 c.p. - (Lesioni personali colpose Art. 583 c.p. "Circostanze aggravanti")
	Art. 55 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 - (Sanzioni per il datore di lavoro ed il dirigente)
Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies) <i>(introdotti dalla L. n.231/2007, modificato L.186/2014, D.Lgs.n.195 del 8 novembre 2021)</i>	Art. 648 c.p. - (Ricettazione)
	Art. 648-bis c.p. - (Riciclaggio)
	Art. 648-ter c.p. - (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)
	Art.648-ter1 c.p. - (Autoriciclaggio)
Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1) <i>(introdotti dal D.Lgs. n. 184/2021 e modificati dalla L. n.137/2023)</i>	Art. 493-ter c.p. - (Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti)
	Art. 493-quater c.p. - (Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti)
	Art. 512-bis c.p. - (Trasferimento fraudolento di valori)
	Art. 640-ter c.p. - (Frode informatica)
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies) <i>(introdotti dalla L. n.99/2009)</i>	Art.171 legge del 22 aprile del 1941, n.633 - (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)
	Art.171-bis legge del 22 aprile del 1941, n.633 - (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)
	Art.171-ter legge del 22 aprile del 1941, n.633 - (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)
	Art.171-septies legge del 22 aprile del 1941, n.633 - (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)
	Art.171-octies legge del 22 aprile del 1941, n.633 - (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)
Induzione a non rendere dichiarazioni mendaci o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies) <i>(introdotti dalla L. n.116/2009, rinumero dal d.lgs. N121/2011)</i>	Art. 377 bis c.p. - (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)
Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis) <i>(introdotti dalla L. n.48/2008, modificato dal D.Lgs n.7e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019)</i>	Art. 491-bis c.p. - (Documenti informatici)
	Art. 615-ter c.p. - (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico)
	Art. 615-quater c.p. - (Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici)
	Art. 615-quinquies c.p. - (Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico)
	Art. 617-quater c.p. - (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche)
	Art. 617-quinquies c.p. - (Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche)
	Art. 635-bis c.p. - (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici)
	Art. 635-ter c.p. - (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità)
	Art. 635-quater c.p. - (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici)
	Art. 635-quinquies c.p. - (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità)
	Art. 640-quinquies c.p. - (Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica)
Art. 1 c. 11 D.L. 105/2019 - (Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica)	

Norma di riferimento	Reato presupposto	
<p align="center">Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter) (introdotti dalla L. n.94/2009, modificato dalla L.69/2015, D.Lgs.n.21/2018 e Legge n.60 del 24 maggio 2023)</p>	Art. 416 c.p. - (Associazione per delinquere)	
	Art. 416-bis c.p. - (Associazione di tipo mafioso anche straniero)	
	Art. 416-bis 1 c.p. - (Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose)	
	Art. 416-ter c.p. - (Scambio elettorale politico-mafioso)	
	Art. 630 c.p. - (Sequestro di persona a scopo di estorsione)	
	Art. 2 legge 18 aprile 1975, n.110 - (Armi e munizioni comuni da sparo)	
	Art. 407 c.p. - (Termini di durata massima delle indagini preliminari)	
	Art. 73 decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 - (Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope)	
	Art. 74 decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 - (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)	
	<p align="center">Reati ambientali (art. 25-undecies) (D.Lgs n.121/2011, L.n.68/2015 e da D.Lgs. n. 21/2018)</p>	Art. 452 bis c.p. - (Inquinamento ambientale)
		Art. 452 quater c.p. - (Disastro ambientale)
		Art. 452 quinquies c.p. - (Delitti colposi contro l'ambiente)
		Art. 452 sexies c.p. - (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività)
Art. 452 octies c.p. - (Circostanze aggravanti)		
Art. 452 quaterdecies c.p. - (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)		
Art. 727 bis c.p. - (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette)		
Art. 733 bis c.p. - (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto)		
Art. 1 della Legge 7 febbraio 1992, n.150 - (Commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via d'estinzione, nonché commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica)		
Art. 2 della Legge 7 febbraio 1992, n.150 - (Commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via d'estinzione, nonché commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica)		
Art. 3-bis della Legge 7 febbraio 1992, n.150 - (Commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via d'estinzione, nonché commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica)		
Art. 137 del d. lgs del 3 aprile 2006, n.152 - (Tutale delle acque)		
Art. 103 del d. lgs del 3 aprile 2006, n.152 - (Tutale delle acque)		
Art. 104 del d. lgs del 3 aprile 2006, n.152 - (Tutale delle acque)		
Art. 107 del d. lgs del 3 aprile 2006, n.152 - (Tutale delle acque)		
Art. 108 del d. lgs del 3 aprile 2006, n.152 - (Tutale delle acque)		
Art. 256 del d.lgs del 3 aprile 2006, n. 152 - (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata)		
Art. 257 del d.lgs del 3 aprile 2006, n. 152 - (Bonifica dei siti)		
Art. 258 del d.lgs del 3 aprile 2006, n. 152 - (Violazione degli obblighi di comunicazione di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)		
Art. 259 del d.lgs del 3 aprile 2006, n. 152 - (Traffico illecito di rifiuti)		
Art. 260 bis del d.lgs del 3 aprile 2006, n. 152 - (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti)		
Art. 279 del d.lgs del 3 aprile 2006, n. 152 - (Sanzioni)		
Art. 3 della Legge 28 dicembre 1993, n. 549 - (Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente)		
Art.8 del decreto legislativo del 6 novembre 2007 n. 202 - (Inquinamento doloso)		
Art.9 del decreto legislativo del 6 novembre 2007 n. 202 - (Inquinamento colposo)		

Norma di riferimento	Reato presupposto
<p>Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies) (introdotti dal D.lgs. n. 109/2012 e modificato dalla Legge n. 161/2017 e dal DL 20/2023)</p>	<p>Art. 22 comma 12 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286- (Impiego di lavoratori irregolari)</p> <p>Art. 12 commi 1,3,3-bis,3-ter, 5 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286- (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)</p> <p>Art. 12-bis D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - (Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina)</p> <p>Art. 22 comma 12-ter D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286- (Sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente)</p>
<p>Reati di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies) (introdotti dalla Legge Europea n. 167/2017 e modificati dal D.Lgs.n.21/2018)</p>	<p>Art. 604-bis c.p. - (Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa)</p> <p>Art. 604-ter c.p. - (Circostanza aggravante)</p>
<p>Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies) (introdotta dalla Legge 3 maggio 2019, n. 39)</p>	<p>Artt. 1 e 4 della Legge 13 dicembre 1989, n. 401</p>
<p>Reati Tributari (art. 25-quinquiesdecies) (introdotti dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157 e modificati dal D.Lgs.n.75/2020 e dal D.Lgs.n.156/2022)</p>	<p>Artt. 2 c.1, 2 c. 2-bis D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 - (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)</p> <p>Art. 3 D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 - (Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici)</p> <p>Art. 8 c.1, 8 c. 2-bis D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 - (Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)</p> <p>Art. 10 D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 - (Occultamento o distruzione di documenti contabili)</p> <p>Art. 11 D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 - (Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte)</p> <p>Art. 4 D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 - (Dichiarazione infedele)</p> <p>Art. 5 D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 - (Omessa dichiarazione)</p> <p>Art. 10-quater D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 - (Indebita compensazione)</p>
<p>Delitti di Contrabbando (art. 25-sexiesdecies) (introdotta dal Decreto Legislativo 14 luglio 2020 n. 75)</p>	<p>Art. 282 DPR 23 gennaio 1973 n. 43 - (Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali)</p> <p>Art. 283 DPR 23 gennaio 1973 n. 43 - (Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine)</p> <p>Art. 284 DPR 23 gennaio 1973 n. 43 - (Contrabbando nel movimento marittimo delle merci)</p> <p>Art. 285 DPR 23 gennaio 1973 n. 43 - (Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea)</p> <p>Art. 286 DPR 23 gennaio 1973 n. 43 - (Contrabbando nelle zone extra-doganali)</p> <p>Art. 287 DPR 23 gennaio 1973 n. 43 - (Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali)</p> <p>Art. 288 DPR 23 gennaio 1973 n. 43 - (Contrabbando nei depositi doganali)</p> <p>Art. 289 DPR 23 gennaio 1973 n. 43 - (Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione)</p> <p>Art. 290 DPR 23 gennaio 1973 n. 43 - (Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti)</p> <p>Art. 291 DPR 23 gennaio 1973 n. 43 - (Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea)</p> <p>Art. 291-bis DPR 23 gennaio 1973 n. 43 - (Contrabbando di tabacchi lavorati esteri)</p> <p>Art. 291-ter DPR 23 gennaio 1973 n. 43 - (Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri)</p> <p>Art. 291-quater DPR 23 gennaio 1973 n. 43 - (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri)</p> <p>Art. 292 DPR 23 gennaio 1973 n. 43 - (Altri casi di contrabbando)</p> <p>Art. 295 DPR 23 gennaio 1973 n. 43 - (Circostanze aggravanti del contrabbando)</p> <p>Art. 296 DPR 23 gennaio 1973 n. 43 - (Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca)</p>

Norma di riferimento	Reato presupposto
Delitti contro il Patrimonio Culturale (art. 25-septiesdecies) (introdotto dalla Legge del 9 marzo 2022 n. 22)	Art. 518-bis c.p. - (Furto di beni culturali)
	Art. 518-ter c.p. - (Appropriazione indebita di beni culturali)
	Art. 518-quater c.p. - (Ricettazione di beni culturali)
	Art. 518-octies c.p. - (Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali)
	Art. 518-novies c.p. - (Violazioni in materia di alienazione di beni culturali)
	Art. 518-decies c.p. - (Importazione illecita di beni culturali)
	Art. 518-undecies c.p. - (Uscita o esportazione illecite di beni culturali)
	Art. 518-duodecies c.p. - (Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici)
Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies) (introdotto dalla Legge del 9 marzo 2022 n. 22)	Art. 518-sexies c.p. - (Riciclaggio di beni culturali)
	Art. 518-terdecies c.p. - (Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici)

1.3 Le sanzioni applicabili

Qui di seguito si elencano le sanzioni (contemplate dall'art. 9 del Decreto) applicabili a fronte di illeciti amministrativi rilevanti ai sensi del Decreto:

1. sanzioni pecuniarie;
2. sanzioni interdittive;
3. confisca;
4. pubblicazione della sentenza.

La sanzione pecuniaria, che consegue sempre al riconoscimento della responsabilità della Società, viene applicata con il sistema delle quote, come disposto dall'art. 11 del Decreto.

Il Giudice è chiamato a effettuare un giudizio volto a determinare autonomamente: (i) il numero delle "quote", calcolato in ragione della gravità del fatto e del comportamento (antecedente e successivo) assunto dalla Società e (ii) l'importo unitario della singola quota, fissato in ragione delle condizioni economico-patrimoniali dell'Ente stesso, allo scopo esplicito di "*assicurare l'efficacia della sanzione*".

Le sanzioni interdittive sono state, invece, previste in quanto capaci di incidere profondamente sull'organizzazione, sul funzionamento e sull'attività della Società. Affinché possano essere irrogate, però, è necessaria la loro espressa previsione in relazione alle singole tipologie di reato, nonché una particolare gravità del fatto fondata sul disvalore dell'illecito "amministrativo", ovvero sulla "pericolosità" della Società stessa che, in presenza di una reiterazione degli illeciti, ha dimostrato di essere insensibile alle sanzioni pecuniarie (art. 13).

Le sanzioni interdittive (*ex art. 9, 2° comma del Decreto*) sono le seguenti:

1. l'interdizione dall'esercizio delle attività;

-
2. la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 3. il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
 4. l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, nonché la revoca di quelli eventualmente già concessi;
 5. il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Nel caso in cui sussistano i presupposti per l'applicazione di una misura interdittiva, che determini l'interruzione dell'attività della Società, il Giudice ne dispone il commissariamento ogniqualvolta:

- l'Ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività; ovvero
- l'interruzione dell'attività della Società possa provocare rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

Il tenore affittivo di questo “*armamentario*” sanzionatorio è ulteriormente accresciuto dalla possibilità, prevista per le sanzioni interdittive e per il c.d. commissariamento, di anticiparne l'applicazione, se pur solo provvisoriamente, quali misure cautelari già nella fase delle indagini preliminari.

Ferme restando le ipotesi di riduzione delle sanzioni pecuniarie di cui agli artt. 12 (casi di riduzione delle sanzioni pecuniarie) e 26 (delitti tentati), non insorge alcuna responsabilità in capo alle Società, qualora gli stessi abbiano volontariamente impedito il compimento dell'azione ovvero la realizzazione dell'evento.

Tanto nel caso di irrogazione di pene pecuniarie che in quello di pene interdittive, l'orientamento “preventivo” del sistema complessivamente delineato dal Decreto si evince dal fatto che, sia l'attività riparatoria che la regolarizzazione “*post factum*” da parte della Società coinvolta, consentono di diminuire il “*quantum*” della sanzione pecuniaria, ai sensi dell'art.12, ovvero di escludere l'applicazione di sanzioni interdittive (art. 17).

La confisca del prezzo o del profitto del reato, ovvero per equivalente, viene sempre disposta con la sentenza di condanna detratta la parte che può essere restituita al danneggiato, ai sensi dell'art. 19 del Decreto.

La pubblicazione della sentenza può essere disposta solo nel caso in cui, nei confronti della Società, venga applicata una sanzione interdittiva (art. 18 del Decreto).

È da segnalare, altresì, che le predette misure cautelari, per loro natura, vengono applicate senza alcun contraddittorio preventivo e non presuppongono l'accertamento della responsabilità della Società ma solo l'esistenza di gravi indizi.

Quanto alle norme processuali, il Decreto prevede che, competente all'accertamento e all'applicazione delle sanzioni amministrative *de quibus*, sia lo stesso Giudice penale chiamato a giudicare la sussistenza dei cosiddetti reati presupposto (artt. 34 e seguenti del Decreto). Nel corso delle indagini, è, inoltre, prevista la possibilità di applicare misure cautelari (tra cui misure interdittive, quali il sequestro preventivo e/o conservativo) nei confronti della Società (artt. 45 e seguenti del Decreto).

1.4 Responsabilità della Società e vicende modificative

Il Decreto prevede che, in caso di trasformazione, resti ferma la responsabilità della Società trasformata per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

In caso di fusione, anche per incorporazione, la Società risultante dalla fusione risponde dei reati per i quali si siano resi responsabili gli altri soggetti coinvolti nell'operazione di fusione; alla Società risultante dalla fusione saranno applicate le sanzioni, pecuniarie e interdittive, per gli illeciti amministrativi dipendenti dai predetti reati.

In caso di scissione parziale, la Società scissa rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto e la responsabilità solidale delle società beneficiarie si cumula con quella della società scissa. In caso di scissione totale, le società o Enti beneficiari della scissione rispondono (in solido tra loro) della sanzione pecuniaria per gli illeciti amministrativi commessi, anteriormente alla scissione, dalla Società scissa. Nella scissione, sia totale che parziale, ciascuna Società o Ente beneficiario della scissione risponde nei limiti del patrimonio netto a essa trasferito. Risponde dell'obbligazione pecuniaria oltre tale limite, se necessario, la Società o Ente a cui sia stato trasferito, anche solo in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato. Le sanzioni interdittive, relative ai reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto, si applicano ai soli Enti ai quali è rimasto (ipotesi riferibile alla sola scissione parziale) ovvero è stato trasferito (in tutti i casi di scissione), anche soltanto in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato.

In caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria (salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente, e nei limiti del valore dell'azienda ceduta).

Il cessionario è tenuto a pagare le sanzioni pecuniarie a condizione che il debito risulti dai libri contabili obbligatori e che il cessionario sia, comunque, a conoscenza degli illeciti amministrativi antecedentemente commessi. Lo stesso vale nelle ipotesi di conferimento d'azienda. Non si applicano, in ogni caso, al cessionario le sanzioni interdittive.

1.5 L'adozione del Modello Organizzativo quale circostanza esimente della responsabilità amministrativa da reato

L'articolo 6 del Decreto prevede, comunque, una specifica esimente dalla responsabilità amministrativa da reato. Da ciò discende che l'Ente non è responsabile e non può incorrere nelle predette sanzioni qualora dimostri che:

- (i) l'Organo Dirigente abbia adottato, ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto illecito, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati (cd. Modello Organizzativo);
- (ii) abbia affidato, ad un organo interno all'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'efficace osservanza del Modello in questione, nonché di curarne l'aggiornamento (cd. Organismo di Vigilanza);
- (iii) le persone che hanno commesso il reato abbiano eluso fraudolentemente il Modello di Organizzazione e Gestione;
- (iv) non vi sia stato omissivo o insufficiente controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza (qui di seguito, per brevità, anche "OdV").

Se è vero che dalla commissione di uno dei reati di cui sopra può discendere una responsabilità a carico dell'Ente, è altrettanto vero che simile responsabilità ricorre solo allorché all'Ente stesso possa imputarsi una c.d. '*colpa di organizzazione*', vale a dire la mancata istituzione e messa in opera di un organismo di controllo interno, nonché, più in generale, la mancata adozione, e attuazione, di un nucleo di regole preventive (per l'appunto, il Modello Organizzativo) volte a prevenire e/o contrastare l'eventuale agire illecito dei soggetti apicali e subalterni.

Un'ulteriore precisazione è ricavabile dagli artt. 6 e 7 D.lgs. 231/2001: se il fatto è stato commesso da amministratori, dirigenti, rappresentanti o preposti, la colpa d'organizzazione si presume e spetta dunque all'Ente provarne l'insussistenza; se invece il fatto è stato commesso da dipendenti, la colpa d'organizzazione va provata da parte di chi invece (nel processo penale, il pubblico ministero) ne sostiene il ricorrere.

Il Decreto prevede (art. 6), inoltre, che i modelli di organizzazione e gestione debbano rispondere alle seguenti esigenze di efficace ed efficiente attuazione:

1. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
5. introdurre un Sistema Disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
6. prevedere uno o più canali che consentano, in riservatezza, ai soggetti apicali o dipendenti di segnalare condotte illecite rivelanti ai sensi del Decreto 231/2001 poste essere all'interno dell'Ente, o violazioni del presente Modello Organizzativo

La formulazione delle regole cautelari e delle procedure che devono confluire nel modello di organizzazione e gestione dell'attività della **SAEM Energie Alternative** deve, non solo assicurare la prevenzione dei fatti di reato da parte dei soggetti responsabili nell'esercizio delle loro funzioni, ma anche regolare l'opportuna azione di controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza in riferimento al fondamentale criterio di assicurare un giudizio di idoneità, da parte dell'Autorità Giudiziaria, che conduca all'"esonero" di responsabilità in capo all'Ente. Tale effetto non potrà essere raggiunto se non a seguito dell'adozione dei protocolli preventivi.

1.6 La costruzione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

In un quadro siffatto, la messa a punto, l'adozione e l'applicazione del "Modello Organizzativo", rappresenta se non un vero e proprio obbligo giuridico, quanto meno un onere (dovere libero) ed una necessità per gli Enti che vogliano operare con la ragionevole certezza di non essere coinvolti nel meccanismo sanzionatorio previsto dal decreto.

E' altrettanto chiaro tuttavia che la disciplina dettata dal D.lgs. n. 231/2001 chiama in causa tutti i dipendenti e gli operatori degli Enti. Nei loro confronti, anzi, il rispetto delle procedure e dei principi indicati dal modello rappresenta un obbligo imprescindibile, il cui pieno e leale assolvimento essi sono tenuti a garantire per almeno due ragioni. La prima è che il rispetto dei principi ispiratori del modello è parte integrante di un'immagine che chiunque agisca in nome e per conto dell'Ente è tenuto a garantire. La seconda è che, in quanto aventi ad oggetto, più o meno direttamente, il patrimonio o l'immagine dell'Ente, le sanzioni previste dal D.lgs. 231/2001 possono produrre danni economici che si riverberano sulla capacità dello stesso di creare ricchezza ed opportunità di lavoro, ed è dunque interesse di ogni dipendente od operatore evitarne l'applicazione.

Ciò premesso si indicano alcuni **requisiti essenziali del Modello Organizzativo**.

Il Legislatore ha individuato i criteri essenziali che i modelli di organizzazione e gestione per la prevenzione dei reati disciplinati dal Decreto devono possedere per essere valutati idonei a determinare l'esclusione della responsabilità dell'Ente ed ha imposto all'Organo dirigente, ai fini indicati nell'art. 6 del Decreto, l'adozione e l'efficace attuazione di tali modelli.

Ulteriori prescrizioni in tal senso sono dettate, in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, dall'art.30 T.U. n. 81 del 9 aprile 2008¹, che introduce ulteriori requisiti di idoneità del Modello

¹ **Art. 30 D. lgs. n. 81/08 :**

1. *Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di responsabilità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:*
 - a) *Al rispetto degli standard tecnico – strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici, biologici;*
 - b) *Alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;*
 - c) *Alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;*
 - d) *Alle attività di sorveglianza sanitaria;*
 - e) *Alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;*
 - f) *Alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;*
 - g) *Alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;*
 - h) *Alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.*
2. *Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.*
3. *Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.*
4. *Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.*
5. *In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI – INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per la parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'art. 6.*

di organizzazione e gestione ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in relazione ai reati di cui all'art. 25^{septies} del Decreto.

Ne discende che ad oggi può considerarsi efficace, anche alla luce delle pronunce giurisprudenziali, un Modello Organizzativo, adeguato ai sensi del Decreto, se contiene le seguenti componenti essenziali:

- A) principi di comportamento idonei a prevenire la commissione delle fattispecie di reato contemplate dal Decreto capaci di assicurare:
- l'osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti;
 - il rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nei rapporti dell'Ente con la Pubblica Amministrazione e con i terzi;
 - l'attenzione degli operatori sul puntuale rispetto delle procedure di controllo.
- B) costituzione dell'Organismo di Vigilanza e attribuzione allo stesso di specifici compiti di vigilanza sull'efficace, effettivo e corretto funzionamento del Modello;
- C) mappatura delle attività dell'Ente "sensibili", ovvero delle attività nel cui ambito, per loro natura, possono essere commessi i reati di cui al Decreto, da sottoporre pertanto ad analisi e costante monitoraggio;
- D) definizione dei "protocolli" finalizzati a garantire, nell'ambito delle attività dell'Ente "a rischio", i seguenti principi di controllo:
- separazione di funzioni, all'interno di ciascun processo, per cui l'impulso decisionale, l'esecuzione, la conclusione ed il controllo di ogni operazione devono essere attribuiti a soggetti diversi. Il principio della separazione delle funzioni consente la chiara attribuzione delle responsabilità e dei poteri di rappresentanza, nel rispetto delle linee gerarchiche;
 - definizione e regolamentazione delle modalità e tempistiche di svolgimento delle attività all'interno di ciascun processo;
 - tracciabilità e comprovabilità dei processi ovvero degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati riscontri documentali che attestino i contenuti e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell'operazione);

5bis. La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'art. 11.

-
- oggettività dei processi decisionali al fine di limitare decisioni dell'Ente basate su scelte soggettive non legate a predefiniti criteri oggettivi (es.: esistenza di albi fornitori, esistenza di criteri oggettivi di valutazione e selezione del personale, o esistenza e documentazione di attività di controllo e supervisione, compiute sulle transazioni dell'Ente, ecc.);
- E) chiara e formalizzata assegnazione dei poteri e delle relative responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio e in coerenza con le mansioni attribuite e le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa. In particolare, tutti coloro che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto dell'Ente devono essere dotati di delega formale; le deleghe devono associare il potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma;
- F) aggiornamento costante delle deleghe, in conseguenza dei mutamenti organizzativi intervenuti²;
- G) definizione di flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- H) previsione di canali che consentano agli organi apicali e al personale sottoposto di segnalare in assoluta riservatezza la presunta commissione, all'interno dell'Ente, di illeciti rilevanti ai sensi del Decreto 231/2001 ovvero violazioni del Modello Organizzativo, garantendo loro da condotte discriminatorie o ritorsive per motivi collegati alla segnalazione;
- I) definizione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- J) attività di formazione e diffusione a tutti i livelli societari delle regole comportamentali e delle procedure istituite.

² la delega deve definire in modo specifico e certo i poteri del delegato, quelli del soggetto al quale il delegato stesso si rapporta, anche al fine di consentire una adeguata vigilanza sul suo operato; il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli; è necessaria l'esistenza di regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività dell'Ente nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio dell'Ente.

1.7 La tutela del Whistleblower

Il 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la legge n. 179 recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”.

La legge mira a incentivare la collaborazione dei lavoratori per favorire l'emersione dei fenomeni corruttivi all'interno di enti pubblici e privati. L'introduzione di una disciplina ad hoc sul fenomeno del c.d. whistleblowing recepisce l'invito a rafforzare l'azione di prevenzione e contrasto di reati commessi in ambito aziendale, anche con la previsione di sistemi che consentono ai lavoratori di segnalare in condizioni di sicurezza gli eventuali illeciti di cui vengono a conoscenza.

Tale finalità ben si concilia con il precipuo scopo del D.lgs. 231/2001 di prevenire la commissione di illeciti penali all'interno di una compagine sociale attraverso l'adozione di un idoneo Modello Organizzativo.

Infatti, l'articolo 2 della legge n. 179/17 interviene sul decreto 231 e, integrando l'articolo 6³ con i commi *2bis*, *2ter* e *2quater*, inserisce una nuova previsione che inquadra nell'ambito del Modello Organizzativo le misure legate alla presentazione e gestione delle segnalazioni.

Alla luce di questo intervento normativo, il Modello Organizzativo risulterà idoneo allorché avrà previsto canali in grado di consentire ai soggetti apicali e a coloro che sono da questi diretti o controllati di presentare, a tutela della integrità dell'Ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite rilevanti in materia di responsabilità amministrativa da reato degli enti, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, ovvero di violazioni del Modello Organizzativo.

³ **Art. 6, comma 2bis, del D.lgs. 231/2001:**

“I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:

a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;

b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;

c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate”.

Art. 6, comma 2ter, del D.lgs. 231/2001:

“L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo”.

Art. 6, comma 2quater, del D.lgs. 231/2001:

“Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. E' onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa”.

L'istituto del **whistleblowing** è stato oggetto di recente riforma con il D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 che ha attuato la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

Con l'espressione *Whistleblower* si fa riferimento a colui che segnala, agli organi legittimati ad intervenire, violazioni o irregolarità che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società, favorendo l'emersione di fattispecie di illecito.

Nei confronti del *Whistleblower* non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni e sui rapporti di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia (art. 6, comma 2-bis D.Lgs. 231/2001). Si precisa che la gestione delle segnalazioni rientra nelle prerogative riconducibili allo svolgimento dell'attività lavorativa del soggetto incaricato della gestione delle segnalazioni; pertanto, eventuali inadempimenti prevedono l'applicazione delle sanzioni sancite da Contratto Collettivo Nazionale applicabile. Con riferimento, invece, all'ipotesi della sanzione verso chi ha adottato un atto ritorsivo, è stato precisato che è sanzionata la persona fisica individuata come responsabile delle ritorsioni.

La ratio di fondo, in linea con la Legge 190/2012, è quella di valorizzare l'etica e l'integrità nella pubblica amministrazione per dare prestigio, autorevolezza e credibilità alla stessa, rafforzando i principi di legalità e buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost.

Si evidenzia che la Società ha attivato un apposito canale di segnalazione sul proprio sito aziendale che rimanda ad una piattaforma web con il seguente dominio: <https://whistleblowersoftware.com/secure/9ae4b97c-7bdd-48c4-8757-fe841e0316b3>.

Tale piattaforma consente al Whistleblower di inviare segnalazioni di illeciti, di cui sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo in totale anonimato. A tale riguardo, inoltre, la Società ha predisposto una apposita procedura che ha lo scopo di fornire al Whistleblower (segnalante) chiare indicazioni operative circa l'utilizzo della piattaforma, evidenziando nel contempo le forme di tutela che gli vengono offerte dal nostro ordinamento. Per maggiori dettagli si rinvia all'apposita sezione sul sito internet della società.

1.8 Specifiche prescrizioni in materia di Whistleblowing

Nel paragrafo precedente si è analizzata genericamente la modifica apportata all'art. 6 del Decreto 231/2001 con cui si è introdotto l'obbligo, per le società che si dotano di un Modello Organizzativo, di tutelare il "Whistleblower" e dunque di incentivare l'attività di segnalazione.

Il legislatore ha definito che possono effettuare segnalazioni di violazioni di cui siano venuti a conoscenza nel proprio contesto lavorativo:

- i lavoratori subordinati della Società, intesi quali: i lavoratori subordinati a tempo determinato e indeterminato, i lavoratori con contratto di lavoro intermittente, gli apprendisti, i lavoratori con contratto di lavoro accessorio, i lavoratori somministrati e i lavoratori che eseguono prestazioni occasionali;
- i lavoratori autonomi e i collaboratori coordinati e continuativi che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società;
- i lavoratori o i collaboratori che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi e che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società;
- i liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso la Società;
- i volontari e tirocinanti che svolgono la propria attività presso la Società;
- gli azionisti della Società;
- le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche di fatto, presso la Società (amministratori, componenti del collegio sindacale, componenti del Comitato Etico, ecc.).

La segnalazione può essere effettuata non solo in costanza di rapporto, ma anche quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato e le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali, durante il periodo di prova ed anche successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni siano state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Possono essere oggetto di segnalazione solo ed esclusivamente le violazioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, quale è la Società, e che consistono in:

1. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 2), 3), 4) e 5) che seguono;

-
2. condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, o violazioni del Modello di organizzazione e gestione adottato dalla Società, se adottato, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6) che seguono;
 3. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
 4. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea di cui all'art. 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
 5. atti od omissioni riguardanti il mercato interno di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
 6. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione europea nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5).

Sono escluse dall'ambito di applicazione del D. Lgs. 24/2023 e, quindi, non possono essere oggetto di segnalazione:

- contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al D. Lgs. 24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al D. Lgs. 24/2023;

-
- segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Restano in ogni caso ferme le disposizioni nazionali o dell'Unione europea in materia di informazioni classificate, segreto professionale forense, segreto professionale medico, segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali, disposizioni di procedura penale, autonomia e indipendenza della magistratura, difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica, esercizio dei diritti dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del diritto di stipulare accordi collettivi, nonché di repressione delle condotte antisindacali di cui all'art. 28 della L. 300/1970.

La segnalazione deve essere il più possibile circostanziata al fine di consentire l'accertamento e la verifica dei fatti da parte del Responsabile della gestione delle segnalazioni interne.

In particolare è necessario risultino chiare le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione, la descrizione del fatto, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Le segnalazioni non possono riguardare generici sospetti o notizie meramente riferite da terzi o comunque che non abbiano elementi di fatto o documenti univoci a supporto.

Il Responsabile della gestione delle segnalazioni interne è l'Organismo di Vigilanza.

Il Responsabile della gestione delle segnalazioni interne è tenuto alla riservatezza dell'identità del segnalante, delle persone coinvolte e/o comunque menzionate nella segnalazione, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Nei confronti del segnalante è vietato il compimento di atti ritorsivi. Le medesime misure sono estese ai facilitatori, alle persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante o denunciante che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, ai colleghi di lavoro del segnalante o denunciante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con esso un rapporto abituale e corrente, agli enti di proprietà del segnalante o denunciante o per i quali lo stesso lavora nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante o denunciante.

L'applicazione del regime di protezione contro le ritorsioni previsto dal D. Lgs. 24/2023 è subordinata alle condizioni e requisiti di seguito indicati:

-
- il soggetto ha segnalato, denunciato o ha effettuato la divulgazione pubblica in base ad una convinzione ragionevole (fondato motivo) che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate, siano veritiere e rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione del D. Lgs. 24/2023;
 - la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata nel rispetto della disciplina prevista dal capo II del D. Lgs. 24/2023.

In difetto di tali condizioni e requisiti le segnalazioni, divulgazioni pubbliche e denunce non rientrano nell'ambito della disciplina prevista dal D. Lgs. 24/2023 e quindi il regime di protezione non si applica a chi segnala, denuncia o effettua la divulgazione pubblica.

Analogamente si esclude la protezione riconosciuta dal D. Lgs. 24/2023 ai soggetti diversi, che in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione/denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante, subiscono indirettamente ritorsioni.

In ogni caso, è necessario un rapporto di consequenzialità tra segnalazione, divulgazione e denuncia effettuata e le misure ritorsive subite. Non sono sufficienti invece i meri sospetti o le "voci di corridoio". Peraltro non rilevano ai fini del diritto alle misure di protezione la certezza dei fatti né i motivi personali che hanno indotto il soggetto a segnalare, a denunciare o effettuare la divulgazione pubblica.

Gli atti ritorsivi assunti in ragione della segnalazione sono nulli e le persone che sono state licenziate a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro in attuazione della disciplina applicabile al lavoratore.

Il segnalante che ritiene di avere subito una ritorsione in ragione della segnalazione può comunicarlo ad ANAC.

Ferme le sanzioni amministrative pecuniarie di competenza di ANAC, qualora accerti che sono state commesse ritorsioni, la Società può adottare nei confronti del responsabile provvedimenti disciplinari.

2. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo predisposto da SAEM Energie Alternative s.r.l.

2.1 Finalità del Modello

Le finalità del Modello sono quelle di:

- **determinare**, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, soprattutto nelle c.d. Aree a rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Società stessa;
- **ribadire** che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da SAEM in quanto (anche nel caso in cui SAEM fosse apparentemente in condizioni di trarre vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico sociali cui intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale e contenuti nel Codice Etico;
- **intervenire** tempestivamente per prevenire, contrastare o ragionevolmente limitare, grazie a una efficace azione di monitoraggio, i possibili rischi connessi all'attività della società con particolare riguardo alla eliminazione o significativa riduzione di eventuali condotte illegali.

Scopo del Modello è, pertanto, la predisposizione di un sistema strutturato, integrato e organico di prevenzione, dissuasione e controllo, finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati anche mediante l'individuazione di "attività sensibili" e, ove necessario, la loro conseguente corretta gestione.

Il Modello, predisposto da SAEM Energie Alternative, si fonda, dunque, su un sistema strutturato di procedure organizzative operative e di attività di controllo che:

- (i) sono basate sull'individuazione delle aree e dei processi della Società che presentano macro criticità, tali da ingenerare possibili situazioni a rischio-reato, con particolare riguardo a quelle che comportano un rischio reato ai sensi del Decreto, secondo criteri che consentano di valutarne, verificarne e documentarne l'impatto economico – (cd. *Risk Assessment*);

-
- (ii) costituiscono un sistema normativo interno diretto a formalizzare l'adozione e l'attuazione delle procedure decisionali all'interno della Società in relazione ai rischi/reati da prevenire tramite:
- il sistema normativo dei Protocolli in cui confluisce anche il Codice Etico che, a sua volta, fissa le linee di orientamento programmatiche tali da assicurare l'efficiente attuazione delle procedure operative formalizzate tese a disciplinare, in dettaglio, le modalità per assumere, e attuare, decisioni nelle aree a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto, nonché volti a garantire la documentazione e/o verifica di ogni operazione in dette aree;
 - un sistema di deleghe e poteri, operante all'interno della società, chiaro e trasparente, che consenta di evidenziare con facilità i soggetti coinvolti nei diversi processi di formazione e di attuazione delle decisioni, nel pieno rispetto del citato principio di separazione delle funzioni;
 - la definizione di strutture organizzative, coerenti con l'obiettivo di ispirare e controllare la correttezza dei comportamenti, che garantiscano una chiara e organica attribuzione dei compiti e una reale segregazione delle funzioni, assicurando che gli assetti, voluti della struttura organizzativa, siano realmente attuati;
- (iii) individuano i processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle attività potenzialmente a rischio reato;
- (iv) attribuiscono all'Organismo di Vigilanza specifici compiti di:
- vigilanza sull'efficacia e sul corretto funzionamento del Modello, sulla coerenza dello stesso con gli obiettivi e sul suo aggiornamento periodico, nonché
 - di curarne la diffusione al personale e ai Collaboratori esterni e ai terzi in genere che intrattengono rapporti, di qualsiasi natura, con SAEM.

2.2 Costruzione del Modello

SAEM ha deliberato l'avvio di un progetto finalizzato alla costruzione del Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/2001 con il supporto di collaboratori e professionisti esterni con una specifica preparazione nel campo sia del diritto penale commerciale, sia dell'organizzazione aziendale e dei sistemi di controllo interno. A tal fine, la società è

stata coinvolta in attività propedeutiche suddivise in differenti fasi e dirette tutte all'elaborazione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi.

In particolare, le fasi in cui si è articolato il percorso che ha portato alla verifica della delle aree a rischio individuate e sulla cui base è stato successivamente redatto il Modello, sono state articolate nelle seguenti attività di analisi:

- esame del Modello Organizzativo e di controllo esistente;
- mappatura delle attività a rischio reato ex d.lgs. n. 231/2001;
- definizione dei protocolli etico-comportamentali da implementare;
- pianificazione delle attività di formazione e comunicazione del Modello;
- revisione del Codice Etico;
- revisione delle linee guida relative al funzionamento dell'Organismo di Vigilanza;
- verifica e definizione del sistema disciplinare.

2.3 Struttura del Modello

Il Modello, dunque, così predisposto a seguito delle attività descritte che precedono, è costituito da:

- (i) **Parte Generale** che contiene le regole e i principi generali del Modello;
- (ii) **Parte Speciale** nel cui ambito sono definiti i protocolli etico-organizzativi costituiti dalle procedure e dalle regole che, nel dettaglio, devono guidare la dinamica dei processi e dei sistemi di controllo interni all'Ente, ed essere applicati tenendo conto dell'esito dell'analisi in relazione alle possibili modalità di realizzazione dei reati - presupposto;
- (iii) **Codice Etico** che contempla un'analitica prospettazione dei principi deontologici cui l'attività di SAEM Energie Alternative e il Modello stesso sono improntati;
- (iv) **Linee Guida Regolamento dell'Organismo di Vigilanza** al fine di disciplinare gli aspetti e le modalità di funzionamento dell'Organo di controllo previsto dal Decreto;
- (v) **Sistema Disciplinare** che prevede le sanzioni da irrogare e le relative procedure applicative.

Il Modello, così articolato, consente una più efficace e snella attività di aggiornamento dello stesso. La dinamica sociale e l'evoluzione legislativa – quale, ad esempio, una possibile

estensione delle tipologie di reati che, per effetto di altre normative, siano inseriti o comunque collegati all'ambito di applicazione del Decreto – potranno rendere, in futuro, necessaria l'integrazione e/o l'aggiornamento del Modello. Ma anche le stesse trasformazioni dell'organico della Società e la quotidiana implementazione del Modello possono suggerire i necessari adeguamenti al fine di minimizzare i livelli di rischio all'interno di SAEM. In considerazione di quanto sopra, l'Organismo di Vigilanza ha il compito di adottare ogni tipo di provvedimento affinché l'Organo Amministrativo proceda costantemente all'aggiornamento del Modello.

2.4 Adozione ed attuazione del Modello

Sebbene l'adozione del Modello sia prevista dal Decreto come meramente facoltativa e non obbligatoria, SAEM Energie Alternative s.r.l. – in conformità con le proprie politiche – ha comunque ritenuto opportuno procedere alla elaborazione ed adozione del Modello.

In conformità a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera a) del Decreto, l'Assemblea dei Soci di SAEM Energie Alternative s.r.l. ha approvato l'adozione del Modello, per la prima volta in data 24 luglio 2023.

Le successive modifiche e integrazioni sono rimesse alla competenza dell'Assemblea dei Soci, ovvero di un suo delegato, salvo successiva approvazione della stessa Assemblea in quanto titolare del potere di adozione e modifica.

Nel corso dell'Assemblea dei Soci del 24 luglio 2023 è stato approvato il Codice Etico.

L'Organo Amministrativo di SAEM, al fine di assicurare l'efficace applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato, curerà il coordinamento delle attività di implementazione e verifica dello stesso, nonché proporrà e discuterà le modifiche che si riterranno necessarie sulla base delle esigenze di adeguamento emerse in sede di verifica.

A tal fine, è attribuito all'Organismo di Vigilanza il compito primario di esercitare il controllo sull'attuazione del Modello stesso, secondo le procedure in esso descritte, e per mezzo dei poteri e delle funzioni di cui lo stesso è investito, secondo il Regolamento proprio dell'OdV.

Quest'ultimo ha, altresì, il compito di dare impulso e di coordinare, in via generale, all'interno della società, anche mediante contatti sulla rete informatica, le attività di controllo sull'applicazione del Modello, al fine di una sicura, corretta e omogenea attuazione.

2.5 Destinatari del Modello

Le regole contenute nel Modello e nel Codice Etico si applicano, in primo luogo, a coloro che svolgono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della società, nonché a chi esercita anche di fatto la gestione e il controllo della stessa (c.d. soggetti apicali).

L'applicazione del Modello e del Codice Etico è estesa a tutti i dipendenti della SAEM e, nei limiti del rapporto in essere, a coloro i quali, pur non appartenendo allo stesso, operano su suo mandato e per suo conto.

L'Organo Amministrativo, ovvero un suo delegato, determina, preliminarmente, le modalità di comunicazione del Modello e del Codice Etico ai soggetti esterni interessati, nonché le procedure necessarie per il rispetto delle disposizioni in essi contenute in modo da assicurarne l'effettiva conoscenza da parte di tutti i soggetti interessati, secondo le modalità stabilite al successivo paragrafo 5.

I destinatari del Modello e del Codice Etico sono tenuti a rispettare, con la massima correttezza e diligenza, tutte le disposizioni e i protocolli in essi contenuti, nonché tutte le procedure di attuazione degli stessi.

2.6 Il Codice Etico

Quale parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, l'Assemblea dei Soci di SAEM ha adottato il Codice Etico, quale documento ufficiale in cui sono dichiarati i principi e i valori caratteristici della società e in cui devono riconoscersi tutti coloro che operano, in e per essa.

Esso tende a uniformare i singoli comportamenti per rendere il fine aziendale perseguito compatibile e sinergico con le esigenze di legalità sottese all'adozione del Decreto e che devono essere, anch'esse, incorporate nei principi ispiratori della missione e della deontologia di SAEM.

Il Codice Etico, dunque, si colloca nell'ambiente di controllo della Società e, altresì, deve ispirare la condotta degli Amministratori, dei Dipendenti, dei Collaboratori, nelle relazioni con la società stessa, nonché, all'esterno, con gli Enti istituzionali (a livello comunale, provinciale e nazionale), le associazioni di categoria, le associazioni ambientali e con gli altri *stakeholders*.

Il Codice Etico di SAEM Energie Alternative:

- a) la sezione programmatica in cui sono enunciati i principi di deontologia;

-
- b) la sezione nella quale sono indicati gli standard comportamentali comuni, nell'accezione dei diritti e dei doveri a cui sono tenuti tutti coloro che operano con e per la società;
 - c) la sezione delle procedure di attuazione e di controllo.

2.7 Organismo di Vigilanza

Secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera *b*) del Decreto, il Consiglio d'Amministrazione di SAEM Energie alternative s.r.l., nomina un Organismo di Vigilanza (qui di seguito, per brevità, l'“**OdV**”), istituzionalmente preposto, all'interno della società (ma in una posizione di autonomia) alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di Organizzazione e Gestione anche al fine di curarne l'aggiornamento.

In particolare, l'OdV è preposto:

1. alla verifica sull'efficacia e sull'adeguatezza del Modello, al fine di comprovarne l'idoneità, rispetto al verificarsi dei reati di cui al Decreto;
2. alla vigilanza sulle condotte dei singoli soggetti della società per verificarne la corrispondenza alle procedure ed ai protocolli etico – organizzativi di cui al Modello vigente, nonché l'osservanza delle prescrizioni ivi contenute;
3. all'adozione di ogni provvedimento necessario affinché l'Organo Amministrativo curi il costante aggiornamento del Modello, al fine di assicurarne la tenuta e l'effettività, rispetto ai mutamenti della Società ed alle modifiche normative;
4. all'attuazione delle procedure di controllo previste dal Modello, anche per mezzo di disposizioni interne, di contenuto normativo e/o informativo;
5. a tutte le procedure di verifica e di controllo previste nei protocolli.
6. a garantire, in materia di whistleblowing, l'adeguata formazione dei soggetti che entrano in contatto con l'Ente, la riservatezza dei segnalanti, la loro tutela contro discriminazioni e ritorsioni, la presa in carico delle segnalazioni, la repressione degli illeciti.

Per la nomina dei componenti dell'organo, i requisiti di autonomia, professionalità e continuità d'azione, le relative procedure decisionali e attuative dei compiti dell'Organo, si rinvia al Regolamento che disciplina le modalità di formazione, i processi decisionali e di attuazione delle funzioni dell'organo.

In considerazione della peculiarità delle proprie attribuzioni e dei propri requisiti professionali, l'OdV, nello svolgimento dei compiti che gli sono propri, si potrà avvalere del supporto delle altre funzioni della società ovvero di Consulenti esterni per il perseguimento dei fini predetti.

L'Organo Amministrativo si impegna ad assegnare, anche in sede di formazione del *budget* della Società, una dotazione iniziale di risorse finanziarie, anche su proposta dell'OdV stesso, il quale ne disporrà nell'esercizio della sua attività.

L'OdV è tenuto a informare l'Organo Amministrativo per iscritto, all'inizio di ciascun esercizio, circa il piano di attività predisposto per l'adempimento delle funzioni alle quali è preposto. Riferisce, inoltre, immediatamente le eventuali problematiche applicative e i significativi tratti di discrepanza rilevati nella verifica dell'applicazione del Modello.

Gli eventuali incontri tra l'OdV, l'Organo Amministrativo e il Collegio Sindacale/Sindaco Unico dovranno essere documentati per iscritto mediante redazione di appositi verbali.

L'OdV redige una relazione, con cadenza almeno annuale, all'Assemblea dei Soci in merito alle proprie attività di verifica e, in particolare, in merito all'attuazione del Modello con particolare riferimento a eventuali violazioni di cui sia venuto a conoscenza.

L'OdV potrà inoltre richiedere agli altri soggetti facenti parte della società di riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

In particolare, l'OdV comunica per iscritto i risultati dei propri accertamenti ai Responsabili delle Aree e/o dei processi, in caso di riscontro di comportamenti o azioni non in linea con il Modello, qualora dai controlli scaturissero situazioni a rischio reato.

Quindi, in linea con le procedure la società si è data, l'OdV acquisisce gli elementi da comunicare alle strutture preposte per la valutazione e l'applicazione delle sanzioni disciplinari.

L'OdV ha l'obbligo di informare immediatamente, per iscritto, il Collegio Sindacale/Sindaco Unico, ove nominato, qualora la violazione riguardi i Vertici della SAEM ovvero l'Organo Amministrativo.

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello, è istituzionalmente previsto che, in presenza di eventuali situazioni da cui possa conseguire il verificarsi dei reati di cui al Decreto, debbano essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV, da parte dei soggetti interessati, tutte le informazioni utili a tale scopo tra cui, a titolo esemplificativo, quelle relative:

- alle risultanze delle procedure di verifica e di controllo dalle quali emergano criticità in sede di attuazione del Modello;
- alle anomalie e alle atipicità riscontrate dalle funzioni della Società;

-
- ai provvedimenti e/o alle informative della polizia giudiziaria o di qualsiasi altra autorità, da cui si evinca l'esistenza di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
 - alle comunicazioni interne ed esterne riguardanti qualsiasi circostanza, che possa essere connessa ai fatti da reato di cui al Decreto (cfr. provvedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti);
 - a eventuali commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al Decreto;
 - ai procedimenti disciplinari svolti, alle eventuali sanzioni irrogate ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti, con le relative motivazioni, qualora essi siano legati alla commissione di taluno dei reati di cui al decreto;
 - alle notizie relative a cambiamenti dell'assetto organizzativo della Società;
 - a modifiche inerenti il sistema delle deleghe all'interno della Società;
 - alla realizzazione di operazioni significative o atipiche nel cui contesto possono annidarsi ipotesi di rischio – reato;
 - a mutamenti nelle situazioni di rischio o potenzialmente a rischio di taluni dei reati di cui al Decreto.

Per quanto attiene, invece, alle eventuali comunicazioni del Collegio Sindacale/Sindaco Unico o, comunque, della funzione Amministrazione, Finanza e Controllo, rispetto a carenze nel sistema dei controlli interni, fatti censurabili, osservazioni sul bilancio della Società, queste devono essere portate direttamente a conoscenza dell'OdV.

All'OdV devono essere portati a conoscenza:

- le informazioni contenute nelle comunicazioni sociali;
 - i verbali delle riunioni degli Organi Amministrativi e del Collegio Sindacale;
 - le attività intrattenute con la Pubblica Amministrazione (in particolare con le istituzioni comunali e provinciali);
 - le eventuali erogazioni pubbliche di cui la Società dovesse essere beneficiario;
 - le comunicazioni delle Autorità amministrative o fiscali relative alle attività di verifica svolte sul bilancio, sulle comunicazioni tributarie e agli esiti delle ispezioni effettuate presso la Società;
 - qualsiasi altra informazione, in qualunque modo acquisita, relativa alla commissione dei reati previsti dal Decreto o a comportamenti in violazione delle prescrizioni del Modello.
-

Dovranno essere, altresì, assicurate le opportune procedure di comunicazione, tali da consentire un agevole e tempestivo flusso informativo verso l'OdV, da parte dei soggetti che vengano in possesso delle notizie e delle circostanze sopra indicate, o relative alla commissione di reati o situazioni non conformi con le prescrizioni del Modello o del Codice Etico. In particolare, le segnalazioni all'OdV devono essere effettuate in forma scritta e inviate all'indirizzo di posta elettronica dedicato o ad altro indirizzo email che verrà comunicato.

L'OdV verifica e assicura che le procedure di segnalazione delle suddette circostanze avvengano nel pieno anonimato, a tutela della riservatezza dei soggetti informatori, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

I report e la documentazione rilevante ai fini "231" dovranno essere conservati agli atti, da parte delle Direzioni/Funzioni interessate e dell'OdV, per un periodo non inferiore a 5 anni.

L'OdV valuterà le segnalazioni ricevute, riferendo circa l'intero iter di verifica, nelle comunicazioni periodiche che è tenuto a effettuare.

In ogni caso l'OdV ha accesso presso tutte le funzioni della Società e, dunque, presso tutto il personale della stessa – senza necessità di alcuna autorizzazione preventiva – al fine di ottenere, ricevere e raccogliere le suddette informazioni e, in generale, ogni informazione o dato utile per lo svolgimento della propria attività.

2.8 Comunicazione e Formazione

Al fine di garantire l'efficace attuazione del Modello predisposto dalla SAEM Energie Alternative, è necessario assicurare una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute, nei confronti di tutti i soggetti all'interno della Società, dai dirigenti ai dipendenti, nonché ai terzi che a qualsiasi titolo intrattengano rapporti con lo stesso. La formazione e l'informazione dei soggetti sono assicurati con un diverso grado di approfondimento e con diverse modalità in relazione alla funzione svolta, alle risorse medesime coinvolte nelle attività sensibili e al diverso livello di rischio dell'area considerata. L'attività di formazione e informazione è affidata all'Organismo di Vigilanza con il supporto dell'Area Personale. Attendere all'attività formativa è obbligatorio, l'inosservanza dell'obbligo è suscettibile di valutazione disciplinare.

L'Organismo di Vigilanza effettuerà controlli in merito alla qualità e alla frequenza della formazione.

2.9 Informativa ai soggetti terzi, esterni alla compagine della Società

Dovranno essere fornite alle Istituzioni, nonché ai fornitori, ai consulenti, alle associazioni di categoria, alle associazioni ambientali, ecc. apposite informative sulle politiche e le procedure adottate sulla base del Modello, mediante idonea diffusione.

Ai fini di un'adeguata attività informativa, i soggetti della Società competenti, in stretta cooperazione con l'Organismo di Vigilanza, provvederanno a curare la diffusione del contenuto del Modello ai predetti soggetti mediante pubblicazione della parte generale del Modello sul sito internet aziendale.

I soggetti destinatari possono essere invitati a rilasciare, a cura della funzione interessata, una dichiarazione sottoscritta ove si attesti la conoscenza del contenuto del Codice Etico e del Modello (Parte Generale e Parte Speciale) della Società, nonché l'impegno ad osservarne le prescrizioni, e a non tenere condotte che possano esporre la Società stessa alla responsabilità da reato di cui al D.lgs. n. 231/01.

Nell'ambito dell'attività svolta da SAEM, la Società potrà sottoscrivere specifici contratti per la fornitura di beni e/o servizi.

In questi casi, proprio nell'ottica di una corretta gestione aziendale e del rispetto dei principi etici, SAEM ritiene di dover disciplinare i rapporti con queste società terze nell'ambito del modello organizzativo.

Pertanto, qualora la società con cui si andrà a sottoscrivere un contratto di fornitura di beni e servizi sia dotata di un Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/01 nonché di un Organismo di Vigilanza, sarà opportuno che vi sia un flusso di informazioni tra i due organi di controllo con specifico riferimento all'ambito di attività svolto in virtù dell'accordo.

Se invece la società terza non si sia dotata di un Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/01, sarà necessario che SAEM individui un proprio delegato che svolga funzioni di monitoraggio sul rispetto dei principi posti alla base del suo Modello Organizzativo nello svolgimento delle attività previste dal contratto.

Entrambe queste previsioni dovranno essere parte integrante del contratto di fornitura che SAEM andrà a sottoscrivere.

2.10 I flussi informativi che coinvolgono l'Organismo di Vigilanza

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello a cui l'OdV, è istituzionalmente previsto che, in presenza di eventuali situazioni dove può essere possibile il verificarsi dei reati di cui al d.lgs. n. 231/2001, debbano essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza, da parte dei soggetti interessati, tutte le informazioni utili a tale scopo, tra cui a titolo esemplificativo, quelle relative:

- alle risultanze delle procedure di verifica e di controllo, dalle quali emergano criticità, in sede di attuazione del Modello;
- alle anomalie e alle atipicità riscontrate dalle funzioni della Società;
- ai provvedimenti e/o alle informative della polizia giudiziaria o di qualsiasi altra autorità, da cui si evinca l'esistenza di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- alle comunicazioni interne ed esterne riguardanti qualsiasi circostanza, che possa essere connessa ai fatti da reato di cui al Decreto (cfr. provvedimenti disciplinari nei confronti di Dipendenti);
- ad eventuali commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al d.lgs. n. 231/2001;
- ai procedimenti disciplinari svolti, alle eventuali sanzioni irrogate ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati alla commissione di taluno dei reati di cui al decreto;
- alle notizie relative a cambiamenti dell'assetto organizzativo della Società;
- a modifiche inerenti il sistema delle deleghe all'interno della Società;
- alla realizzazione di operazioni significative o atipiche, nel cui contesto possono annidarsi ipotesi di rischio – reato;
- a mutamenti nelle situazioni di rischio o potenzialmente a rischio di taluni dei reati di cui al Decreto.

Per quanto attiene invece, alle eventuali comunicazioni del Collegio Sindacale/Sindaco Unico, o comunque della funzione Amministrazione, Finanza e Controllo, rispetto a carenze nel sistema dei controlli interni, fatti censurabili, osservazioni sul bilancio della Società, queste devono essere portate direttamente a conoscenza, dell'Organismo di Vigilanza.

All'Organismo di Vigilanza devono essere altresì portate a conoscenza:

- le informazioni contenute nelle comunicazioni sociali;
- i verbali delle riunioni del Consiglio d'Amministrazione, del Collegio Sindacale/Sindaco Unico;
- le attività intrattenute con la Pubblica Amministrazione;
- le eventuali erogazioni pubbliche di cui la Società dovesse essere beneficiaria;
- le comunicazioni delle Autorità amministrative o fiscali, relative alle attività di verifica svolte sul bilancio, sulle comunicazioni tributarie, e agli esiti delle ispezioni effettuate presso la Società;
- qualsiasi altra informazione, in qualunque modo acquisita, relativa alla commissione dei reati previsti dal Decreto o a comportamenti in violazione delle prescrizioni del Modello.

Dovranno essere altresì assicurate le opportune procedure di comunicazione, tali da consentire un agevole e tempestivo flusso informativo verso l'Organismo di Vigilanza, da parte dei soggetti che vengano in possesso delle notizie e delle circostanze sopra indicate, o relative alla commissione di reati o situazioni non conformi con le prescrizioni del Modello o del Codice Etico.

L'Organismo di Vigilanza verifica e assicura che le procedure di segnalazione delle suddette circostanze avvengano nel pieno anonimato, a tutela della riservatezza dei soggetti informatori, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

I report e la documentazione rilevante ai fini "231" dovranno essere conservati agli atti, da parte degli uffici interessati e dell'Organismo di Vigilanza, per un periodo non inferiore a 5 anni.

L'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni ricevute, riferendo circa l'intero iter di verifica, nelle comunicazioni periodiche che è tenuto ad effettuare.

In ogni caso l'Organismo di Vigilanza ha accesso presso tutte le funzioni della Società e, dunque, presso tutto il personale della stessa, – senza necessità di alcuna autorizzazione preventiva – al fine di ottenere, ricevere e raccogliere le suddette informazioni e in generale ogni informazione o dato utile per lo svolgimento della propria attività.

2.11 Sistema Disciplinare

L'implementazione di un efficace Sistema Disciplinare, quale parte integrante del Modello, idoneo a sanzionarne la mancata attuazione o la violazione delle prescrizioni in esso indicate, è condizione essenziale per garantire l'effettività del Modello stesso secondo quanto prevede l'art. 6, comma 2, lettera e) del Decreto.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari costituisce la risposta afflittiva e preventiva nei confronti del trasgressore da parte della *Governance* della Società.

L'accertamento della responsabilità dell'autore delle violazioni avviene secondo modalità opportune ad assicurargli il contraddittorio nel procedimento di verifica della responsabilità e di contestazione della sanzione.

Il sistema disciplinare adottato costituisce l'esito applicativo delle eventuali criticità riscontrate nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e monitoraggio da parte degli organi interni ed esterni alla Società.

Le sanzioni possono essere irrogate quando, in riferimento alla violazione delle regole comportamentali disposte dal Modello e/o dal Codice Etico, sia stata accertata la colpevolezza del soggetto responsabile, indipendentemente dalla verifica della stessa nelle opportune sedi giurisdizionali, attraverso la procedura di accertamento delle predette condotte che esso prevede.

In particolare, ai fini dell'applicazione delle rispettive sanzioni, sono rilevanti le condotte di violazione e di elusione delle regole comportamentali disposte dal Modello e/o dal Codice Etico, nonché le volontarie elusioni delle stesse e le applicazioni colpose imperfette.

Il Sistema disciplinare adottato della Società prevede, altresì, un'apposita procedura di elevazione delle sanzioni applicabili individuando il soggetto preposto alla loro irrogazione e, in generale, a vigilare sull'osservanza, applicazione e aggiornamento del Sistema Disciplinare, anche in riferimento agli organi dirigenziali.

3. APPROCCIO METODOLOGICO ED ELEMENTI ESSENZIALI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

SAEM Energie Alternative s.r.l. (qui di seguito, per brevità, la “**Società**” o “**SAEM**”) ha ritenuto opportuno procedere all’adozione di un Modello Organizzativo capace di assicurare le giuste condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività della Società in linea con le prescrizioni del Decreto.

Con l’adozione di tale Modello, unitamente all’emanazione e adozione del Codice Etico, SAEM Energie Alternative ha inteso introdurre uno strumento di sensibilizzazione, di tutti i Dipendenti, Collaboratori e di tutti gli altri soggetti cointeressati (ivi inclusi consulenti, clienti, fornitori, associazioni di categoria, etc.) rispetto alle tematiche contemplate dal Decreto.

L’iniziativa che precede si pone quale obiettivo, tra gli altri, quello di garantire che i suddetti soggetti seguano, nell’esecuzione delle proprie attività, comportamenti corretti, conformi ai principi cui si ispira SAEM nel perseguimento del proprio oggetto sociale tali, comunque, da prevenire il rischio di commissione dei reati di cui al Decreto.

In particolare, l’adozione e la diffusione del Modello mira, da un lato, a determinare nel potenziale autore del reato la piena consapevolezza rispetto alla commissione dell’illecito e, dall’altro, a consentire alla SAEM di prevenire o reagire tempestivamente al fine di impedire la commissione del reato stesso grazie ad una costante attività di monitoraggio.

SAEM Energie Alternative dunque, intende adottare e attuare efficacemente il Modello, non solo ai fini dell’esimente prevista dal Decreto, ma anche per migliorare la propria *Corporate Governance*.

3.1 La Società

SAEM Energie Alternative s.r.l. ha Sede Legale in Altamura (BA), alla via Londra n. 34, C.F./P.Iva/numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Bari, REA n. 444872.

Come previsto in Statuto, la Società ha per oggetto:

- a) Progettazione, realizzazione, installazione, montaggio, manutenzione e gestione di:
 - Impianti elettrici sia civili che industriali;
 - Impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell’energia elettrica, all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell’energia fornita dall’ente distributore; impianti di produzione, di trasporto,

-
- di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica in alta, media e bassa tensione, sia interni che esterni;
- Impianti radiotelevisivi, telefonici, citofonici, antintrusione, anticrimine e elettronici in genere;
 - Impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi altra natura e specie;
 - Impianti idrico-sanitari nonché di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua e di liquidi in genere;
 - Impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido e aeriforme;
 - Impianti di sollevamento di persone e o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
 - Impianti di protezione antincendio;
 - Impianti di antenna di protezione contro le scariche atmosferiche e di messa a terra;
 - Impianti di pubblica illuminazione;
 - Impianti semaforici;
 - Gasdotti e oleodotti;
 - Impianti e macchinari per attività produttive;
 - Impianti per la raccolta, l'accumulo, la trasformazione e lo smaltimento di rifiuti in genere;
 - Impianti di insonorizzazione e qualsiasi altro impianto, apparecchiature o componenti finalizzati alla soluzione di problemi di impatto ambientale e di tutela dell'ambiente in genere;
 - Segnaletica orizzontale e verticale, cartellonistica stradale;
 - Quadri elettrici ed apparecchiature elettriche ed elettroniche in genere e macchine elettriche;
- b) Produzione, sfruttamento, impiego, acquisto e vendita di energia da qualsiasi fonte, compresa quella fotovoltaica, impianti e sistemi di sfruttamento termico dell'energia solare ed eolica e dall'utilizzo di biomasse e/o rifiuti e qualsiasi altro sistema che serva alla produzione di energia alternativa, nonché ogni attività relativa all'utilizzo di energia rigenerativa ed in genere. Il tutto anche attraverso società collegate ed ove necessario, secondo le prescrizioni di cui alla L.46/90; l'acquisto e la vendita dei "certificati verdi"; (CV) e/o comunque di tutti i certificati come definiti dal D.lgs. 77/99;
-

-
- c) Costruzione, demolizione e restauro di edifici civili, industriali; esecuzione di opere di scavo e di movimento terra, opere stradali e urbanizzazione in genere; carpenterie metalliche leggere e pesanti, di qualsiasi tipo e per qualsiasi impiego;
- d) Lavorazione e/o trasformazione delle materie plastiche del legno e del ferro;
- e) Raccolta, accumulo, trasformazione, smaltimento di rifiuti e qualsiasi altra attività connessa con i rifiuti di qualsiasi natura e genere;
- f) Progettazione, produzione e/o commercializzazione, sia all'ingrosso che al dettaglio dei materiali da utilizzare per le attività di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, ed in particolare di prodotti per l'edilizia e l'impiantistica in generale, mobili ed arredi e/o complementi d'arredo per la casa e per l'ufficio e comunque qualsiasi prodotto ed oggetto, arredo, afferenti tutto quanto innanzi indicato, compresi programmi informatici (software) inerenti le dette attività;
- g) La rappresentanza, in alternativa alla commercializzazione, dei prodotti ed impianti di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6;
- h) Posa in opera di manufatti di materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi;
- i) Bonifica ambientale di materiali tossici e nocivi e di rifiuti in genere;
- j) La società, anche avvalendosi di professionisti abilitati, ove previsto dalla legge e nel rispetto delle normative pro-tempore vigenti in materia, potrà fornire alle imprese che operano nello stesso campo di attività:
- Consulenza e coordinamento nei settori tecnico, gestionale, organizzativo, informatico, commerciale e marketing;
 - Consulenza tecnico-economica ed in materia ambientale;
 - Assistenza ad acquisti ed appalti;
 - Assistenza per il risparmio energetico e per l'introduzione di nuovi settori energetici;
 - Formazione professionale, pubblicità, campagne pubblicitarie, organizzazione di mostre e convegni; servizi di trasferimento tecnologico e nuovi processi, assistenza all'introduzione/adattamento nelle attività esistenti; sistemi tecnologici avanzati per il risparmio energetico ed il disinquinamento in relazione alle attività produttive; centri di produzione, lavorazione, trattamento di materiali con tecniche avanzate;
 - Esecuzione di prove distruttive e non distruttive su materiali in genere quali acciaio, cemento, materiali plastici ed altro.
-

3.1.1 Il Modello di *Governance* e la Struttura Organizzativa di SAEM Energie Alternative

Il sistema di *Corporate Governance* della SAEM Energie Alternative risulta attualmente composto dai seguenti organi:

- Assemblea dei Soci;
- Consiglio d'Amministrazione;
- Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Amministratori Delegati;
- Collegio Sindacale.

Assemblea dei Soci

Spetta all'Assemblea dei Soci la formulazione degli indirizzi e la programmazione sulla gestione. L'Assemblea, infatti, delibera nelle materie previste dalla legge e in particolare:

- approva il Bilancio d'esercizio, ai sensi dell'art. 2478-bis c.c.;
- nomina e determina il numero e la durata dei componenti dell'organo Amministrativo e il modulo gestionale, i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale;
- elegge il Presidente ed il Segretario dell'Assemblea;
- delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- delibera su altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio d'Amministrazione;
- delibera su ogni altra materia alla stessa riservata dalla legge;
- determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri.

Consiglio d'Amministrazione

- a) esercita i più ampi poteri per l'amministrazione della Società (salvo limiti fissati in sede di nomina);
- b) convoca e presiede l'Assemblea dei Soci;
- c) elegge fra i suoi membri il Presidente e uno o più Vicepresidenti, che avranno tutti i poteri del Presidente nel caso di assenza o impedimento di quest'ultimo (art. 2380-bis c.c., u.c.);
- d) delega le proprie attribuzioni ad uno o più Amministratori Delegati, determinando i limiti della delega.

-
- e) il singolo Amministratore può convocare il Consiglio, qualora il Presidente, a seguito di richiesta da parte della maggioranza del Consiglio, non provveda entro quindici giorni alla sua convocazione;
 - f) delibera nelle adunanze di Consiglio di Amministrazione;
 - g) in presenza di Consiglio di Amministrazione decaduto, convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio e compie le sole operazioni di ordinaria amministrazione;
 - h) nomina il personale necessario, ivi compresi Direttori, Vicedirettori, e procuratori (art. 2209 c.c.), gerenti, consulenti, agenti, determinandone poteri ed emolumenti.
 - i) procede alla formazione del Bilancio di Esercizio, nel rispetto delle norme civilistiche e dei principi contabili;
 - j) presenta il Bilancio di Esercizio ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale;

Presidente del Consiglio di Amministrazione

- esercita il potere di Rappresentanza (in via sostitutiva, il potere spetta al Vicepresidente);
- presiede l'Assemblea dei Soci;
- convoca il Consiglio di Amministrazione, tutte le volte che lo si ritenga utile o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti del Consiglio stesso;
- raccoglie i consensi ricevuti e ne comunica il risultato a tutti gli Amministratori (ed all'Organo di Controllo se nominato);
- insieme al Segretario, redige e sottoscrive il verbale di Consiglio;

Organo di Controllo - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento; è composto da tre membri effettivi e due supplenti, che durano in carica tre esercizi. In alternativa può essere nominato un Sindaco Unico, oppure un Revisore.

Struttura organizzativa

La struttura organizzativa della Società è orientata a garantire la separazione di compiti, ruoli e responsabilità tra le funzioni operative e quelle di controllo. A tale proposito, SAEM si è dotata


di strumenti organizzativi, basati su procedure certificate ISO 9001 e improntate ai principi generali di:

- conoscibilità dei processi e di coloro che vi operano all'interno della Società;
- chiara e formale delimitazione dei ruoli;
- separazione di funzioni, all'interno di ciascun processo, per cui l'impulso decisionale, l'effettuazione, la conclusione e il controllo di ogni operazione devono essere attribuiti a soggetti diversi. Il principio della separazione delle funzioni consente la chiara attribuzione delle responsabilità e dei poteri di rappresentanza, nel rispetto delle linee gerarchiche.
- documentazione di ciascun passaggio rilevante del processo, soprattutto in caso di transazioni e operazioni economiche, al fine di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che chiariscano le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione, ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa;
- adeguatezza dei livelli di formalizzazione ed informazione;
- costituzione di un sistema chiaro di deleghe e procure.

La valutazione preliminare dell'assetto organizzativo della Società è basata sull'Organigramma aziendale attualmente vigente.

La struttura organizzativa, retta e coordinata dal Consiglio d'Amministrazione, le cui attribuzioni sono definite dallo Statuto, è stata descritta in un organigramma suddiviso in 6 funzioni, ciascuna delle quali è retta da un responsabile:

- Commerciale;
- Programmazione commesse;
- Acquisti;
- Personale;
- Amministrativa;
- Tecnica.



4. Identificazione delle aree della Società a rischio reato (Risk Assessment) e verifica dei sistemi di controllo esistenti (Gap Analysis)

La valutazione preliminare dell'assetto organizzativo della Società è stata effettuata mediante l'analisi delle informazioni acquisite attraverso lo svolgimento di interviste con i dipendenti, suddivisi per Direzioni secondo lo schema sopra richiamato, dalla cui elaborazione sono state identificate le macro-aree sensibili ai sensi del Decreto.

La valutazione delle risultanze delle predette interviste ha consentito di verificare l'adeguatezza del sistema di controllo interno esistente rispetto alle fattispecie di reato previste dal Decreto.

Le analisi delle situazioni di rischio esistenti sono state condotte considerando l'assetto organizzativo e procedurale di SAEM Energie Alternative alla data di redazione del Modello; in particolare, le macro-aree e i processi a rischio sono stati analizzati nel dettaglio, in riferimento al fattore di rischio potenziale, dato ogni singolo reato presupposto della responsabilità della Società.

Le macro-aree di rischio individuate sono le seguenti:

- Commerciale;
- Amministrazione e Contabilità;

-
- Acquisti;
 - Tecnica;
 - Direzione Marketing Comunicazione;
 - Risorse Umane;

Individuate le aree a rischio reato e, all'interno delle stesse, le attività e le funzioni della Società maggiormente sensibili, sono state evidenziate le possibili modalità di realizzazione dei reati presupposto della responsabilità della Società stessa unitamente, per le aree oggetto di analisi, all'esplicitazione dei più significativi fattori di rischio che possono favorire il verificarsi delle modalità di realizzazione dei reati, nonché dei controlli tesi a mitigare i suddetti fattori di rischio (*cd. Risk Assessment*).

In particolare, l'attività di individuazione e censimento delle aree/processi/sotto-processi sensibili si è articolata in una serie di fasi successive.

La prima è quella di *c.d. Process Assessment*, ossia di analisi delle attività e dei processi delle singole aree della SAEM, condotta mediante l'esame delle interviste con i dipendenti, compresi i *c.d. "soggetti apicali"*, e dei principali processi aziendali identificati tramite l'analisi dell'assetto organizzativo. L'analisi, quindi, punta a evidenziare, facendo specifico riferimento alla posizione assegnata e alle mansioni svolte, sia le eventuali lacune e/o carenze organizzative che il soggetto percepisca nell'ambito della propria attività, sia le relazioni che intrattiene con colleghi in posizioni omogenee, nonché con soggetti a cui è gerarchicamente sottoposto.

La fase successiva è quella di *c.d. Risk Assessment*, ossia di verifica e abbinamento di ciascuna macro-categoria di reati presupposto (e dei singoli reati tipici in essa ricompresi) allo specifico processo gestito dalla singola macro-area sensibile.

Ai fini della elaborazione di un efficace ed effettivo *sistema di protocolli etico-organizzativi*, idoneo all'ottenimento del beneficio giudiziale dell'esimente da responsabilità della Società, sono stati presi in considerazione i soli comportamenti attivi od omissivi idonei alla realizzazione delle specifiche fattispecie rilevanti ai sensi del Decreto.

I singoli reati sono stati censiti e mappati con riguardo alle funzioni espletate dalle specifiche Aree della Società e, in esse, con riguardo al peculiare macro-processo o singolo processo individuato. Tale rischiosità risulta valutata con riferimento temporale alla data di effettuazione dell'individuazione delle aree a rischio.

In particolare, si è ritenuto opportuno prendere in considerazione, nell'ambito del Modello stesso, i rischi relativi alla commissione di tutte le fattispecie di reato richiamate dal Legislatore, alla data di individuazione delle aree a rischio.

Tale decisione è stata dettata essenzialmente da due ragioni:

- si ritiene non possano esistere settori di attività della Società in cui il rischio di commissione di un qualsiasi reato, richiamato dal provvedimento, possa essere astrattamente ritenuto inesistente, sebbene la sua commissione, nella realtà operativa di SAEM, sembri difficilmente ipotizzabile;
- la Società è convinta dell'opportunità di esprimere principi comportamentali volti a stigmatizzare tutte le condotte criminose, anche virtualmente realizzabili nel proprio ambito imprenditoriale.

L'enunciazione di regole di condotta e il rinvio all'osservanza del Codice Etico che, giova ricordarlo, è da ritenere a ogni effetto parte integrante del Modello, sono finalizzati a diffondere l'etica d'impresa di cui SAEM Energie Alternative è portatrice anche alla luce delle considerazioni precedentemente svolte.

Con riferimento alla verifica dei sistemi di controllo esistenti, in sede di mappatura delle Aree della Società, e di censimento dei rischi-reato concretamente rilevati, per ciascuna *macro area sensibile*, è stata verificata l'esistenza e la funzionalità, in chiave preventiva ai sensi del Decreto, di eventuali sistemi di *Risk control* interno già vigenti all'interno dell'Ente sebbene preordinati a diversa funzionalità e finalità (c.d. *Gap Analysis*).

Tenuto conto della mappatura delle aree sensibili condotta, come sopra descritto, facendo riferimento a tutte le fattispecie di reato contemplate dal Decreto alla data di svolgimento dell'attività di *risk assessment*, si ritiene opportuno fare un approfondimento sulla categoria di reati di cui all'art. 25octies.

Con riferimento ai reati in materia di riciclaggio, il Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231 (attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo), all'art. 63 ha esteso l'ambito applicativo della responsabilità da reato degli Enti ai delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita per "qualsiasi tipologia di società".

Questa estensione è avvenuta mediante l'introduzione dell'art. 25octies del Decreto, richiamando la responsabilità da reato degli Enti per i reati suddetti quali disciplinati dagli articoli 648, 648-bis e 648-ter del Codice Penale. Accanto ai destinatari principali previsti dalla normativa (i.e. imprese finanziarie indicate all'art.11, le figure professionali specificate agli art. 12 e 13 e gli altri soggetti di cui all'art. 14), agli obblighi antiriciclaggio previsti dal Titolo II (adeguata verifica della clientela, registrazione e segnalazione di operazioni sospette) è, in via

indiretta, assoggettata ogni tipo di impresa che, oltre all'adozione del modello, rimane obbligata a garantirne l'aggiornamento con i nuovi reati.

La complessiva normativa antiriciclaggio, delineata nel Decreto, interessa in misura diversa le imprese finanziarie e quelle non finanziarie (sia commerciali che industriali).

Ciò si spiega in virtù del diverso ruolo che il denaro svolge nell'ambito delle imprese finanziarie, da un lato, e di quelle commerciali e industriali, dall'altro: oggetto di attività per le prime, strumento dell'attività per le seconde.

Il reinvestimento nel sistema dell'economia legale rappresenta il momento più dannoso del generale processo di riciclaggio (inteso in senso lato) dei capitali illeciti perché genera gravi squilibri nel mercato, soprattutto attraverso la distorsione del meccanismo di libera concorrenza.

Riguardo ai delitti di cui agli artt. 648^{bis} e 648^{ter} c.p., lo scopo dell'incriminazione è quello di impedire che gli autori di fatti di reato possano far fruttare i capitali illegittimamente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali "depurati" e, perciò, investibili anche in attività economico-produttive legali.

Riguardo alla previsione di cui all'art. 250^{ties} del Decreto, lo scopo è sostanzialmente equivalente, seppur traslato a livello di ente collettivo, e cioè non solo impedire che gli Enti possano essere utilizzati quale strumento per le attività di riciclaggio e rimpiego e, quindi, per ostacolare la giustizia, ma anche impedire che gli stessi possano beneficiare, nella loro attività di capitali di provenienza illecita inquinando così il mercato.

Alla luce di quanto precede, SAEM Energie Alternative potrebbe essere astrattamente individuata, sotto il profilo criminologico, come "*impresa strumentalizzata non criminale*". Un Ente, qualsiasi sia la sua natura (commerciale o industriale), pur operando secondo criteri di economicità e privo di un collegamento diretto con la criminalità organizzata, rientra in questa categoria se il delitto-presupposto del riciclaggio/reimpiego è originato all'esterno dell'Ente.

In questo caso l'Ente è caratterizzato da una potenziale colpa di organizzazione tale da consentire l'instaurarsi di collusioni interne. A volte è dato riscontrare una colpa meno grave di reazione in assenza di vere e proprie collusioni. In tal caso, l'interesse o il vantaggio per l'Ente non sono evidentemente costituiti dalla ricchezza generata dal delitto presupposto e riciclata e reimpiegata ma, piuttosto, dal mero vantaggio economico (e.g. compenso, commissione, ecc.) derivante dalla specifica operazione posta in essere e del tutto equivalente al vantaggio che deriverebbe da analoga ma regolare operazione.

La tipologia di riciclaggio che può essere attuata dagli Enti non finanziari può essere definita riciclaggio monetario. Il riciclaggio monetario si caratterizza per la movimentazione materiale del denaro liquido. L'impianto normativo, di cui al D.lgs. 112/2008, risulta prevedere puntuali

limitazioni in merito a: trasferimento di denaro contante, utilizzo e emissione di assegni e/o utilizzo dei libretti di deposito bancari ovvero postali al portatore.

Non è un caso che la prima risposta dei sistemi normativi statuali ha contemplato, in primo luogo, il divieto di effettuare operazioni per contanti oltre determinati importi. Oggi costituisce regola generale di contrasto al riciclaggio la drastica riduzione dell'uso di contanti per qualsiasi tipo di transazione di elevato rilievo economico.

Da ultimo, la Legge n. 186/2014, in vigore dal 1° gennaio 2015, ha istituito il reato di *auto-riciclaggio* (art. 648ter-1 c.p.). L'art. 3, comma 5, della citata Legge 186/2014 ha apportato modifiche all'art. 25octies del Decreto introducendo l'auto-riciclaggio tra i reati presupposto.

In base alla nuova norma, commette auto-riciclaggio chiunque, dopo aver commesso o concorso nella commissione di un delitto non colposo da cui derivino denaro, beni o altre utilità, provvede al loro impiego, sostituzione, trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

A quanto precede si aggiunga che, dalla lettura della norma, per integrare il reato di autoriciclaggio non è sufficiente l'arricchimento da reato con un conseguente reimpiego ma è necessario che siano messe in atto azioni volte ad ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro.

All'esito dell'attività di analisi dei rischi, si dà atto che la Società si è dotata di specifiche procedure interne per la gestione del denaro contante peraltro assai limitato tenuto conto della tipologia di attività, che prevede il regolamento finanziario delle transazioni commerciali esclusivamente mediante l'utilizzo del sistema bancario. Inoltre, le condizioni e i termini contrattuali che regolano i rapporti con fornitori e partner commerciali risultano adeguatamente formalizzate in specifici accordi contrattuali.

Tali procedure formano parte integrante del presente Modello e sono state ritenute idonee a prevenire la commissione di potenziali reati ai sensi del citato art. 25octies.

I risultati della *Gap Analysis* per ciascuna Area a rischio sono riportati nell'apposito Allegato

5. Comunicazione e Formazione

6.1 Diffusione del Modello

Al fine di garantire l'efficace attuazione del Modello, predisposto da SAEM Energie Alternative, è necessario assicurare una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute nei confronti di tutti i soggetti all'interno della Società, dai dirigenti sino ai dipendenti, nonché ai terzi che a qualsiasi titolo intrattengano rapporti con la stessa.

SAEM promuove la più ampia divulgazione, all'interno e all'esterno della struttura, dei principi e delle previsioni contenuti nel Modello e nei Protocolli ad esso connessi.

La formazione e l'informazione dei soggetti sono assicurati con un diverso grado di approfondimento e con diverse modalità in relazione alla funzione svolta, alle risorse medesime coinvolte nelle attività sensibili e al diverso livello di rischio dell'area considerata.

L'attività di formazione e informazione è affidata all'OdV. Attendere all'attività formativa è obbligatorio, l'inosservanza dell'obbligo è suscettibile di valutazione disciplinare.

L'OdV effettuerà controlli in merito alla qualità e alla frequenza della formazione.

A tutti i dipendenti viene data informativa della pubblicazione della versione aggiornata del Modello sull'intranet aziendale a mezzo posta elettronica.

Un estratto della parte generale del Modello e il Codice Etico di Gruppo sono, inoltre, pubblicati sul sito internet.

I soggetti destinatari possono essere invitati a rilasciare, a cura della funzione interessata, una dichiarazione sottoscritta ove si attesti la conoscenza del contenuto del Codice Etico e del Modello (Parte Generale e Parte Speciale) della Società, nonché l'impegno ad osservarne le prescrizioni e a non tenere condotte che possano esporre la Società stessa alla responsabilità da reato di cui al Decreto.

Della eseguita consegna e dell'impegno, da parte dei Destinatari, al rispetto delle regole ivi previste viene conservata traccia documentale agli atti dell'OdV.

Per i Terzi Destinatari, tenuti al rispetto del Modello, lo stesso sarà reso disponibile nelle forme che SAEM riterrà più opportune.

Sotto tale ultimo aspetto, al fine di formalizzare l'impegno al rispetto dei principi del Modello, nonché dei Protocolli a esso connessi da parte di Terzi Destinatari, è previsto l'inserimento nel contratto di riferimento di una apposita clausola, ovvero, per i contratti già in essere, la sottoscrizione di una specifica pattuizione integrativa.

L'OdV promuove, anche mediante la predisposizione di appositi piani, e monitora tutte le ulteriori attività di informazione che dovesse ritenere necessarie o opportune.

Il coinvolgimento dei soggetti interessati è assicurato anche mediante la loro consultazione preventiva in occasione di apposite riunioni periodiche.

6.2 Formazione e addestramento sul Modello e sui Protocolli Etico-organizzativi

In aggiunta alle attività connesse alla Informazione dei Destinatari, l'OdV ha il compito di curarne la periodica e costante formazione, ovvero di promuovere e monitorare l'implementazione, da parte della Società, delle iniziative volte a favorire una conoscenza e una consapevolezza adeguate del Modello e dei Protocolli a esso connessi; tanto, al fine di incrementare la cultura etica all'interno della Società.

In particolare, è previsto che i principi del Modello, e in particolare quelli del Codice Etico, siano illustrati ai destinatari attraverso apposite attività formative (e.g. corsi, seminari, questionari, ecc.) a cui è posto obbligo di partecipazione e le cui modalità di esecuzione sono pianificate dall'OdV mediante predisposizione di specifici Piani implementati dalla Società.

I corsi e le altre iniziative di formazione sui principi del Modello sono, peraltro, differenziati in base al ruolo e alla responsabilità delle risorse interessate, ovvero mediante la previsione di una formazione più intensa e caratterizzata da un più elevato grado di approfondimento per i soggetti qualificabili come "apicali" alla stregua del Decreto, nonché per quelli operanti nelle aree qualificabili come "a rischio" ai sensi del Modello.

La Società promuove, inoltre, la formazione e l'addestramento dei Destinatari del Modello, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, al fine di assicurare un'adeguata consapevolezza circa l'importanza sia della conformità delle azioni rispetto al Modello, sia delle possibili conseguenze connesse a violazioni dello stesso.

A tali scopi, è definito, documentato, implementato, monitorato e aggiornato, da parte della Società, un programma di formazione e addestramento periodici dei Destinatari del Modello.

In particolare, si prevede che la formazione e l'addestramento siano differenziati in base al posto di lavoro e alle mansioni affidate ai lavoratori, nonché erogati anche in occasione dell'assunzione, del trasferimento o del cambiamento di mansioni o dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro, di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.